

DOCUMENTI

ATTI DI PAPA FRANCESCO

STATUTO DEL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA*

Art. 1

IL Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell'apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana.

Art. 2

§ 1. Il Dicastero è presieduto dal Prefetto, coadiuvato da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da tre Sotto-Segretari laici, ed è dotato di un congruo numero di Officiali, chierici e laici, scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme vigenti della Curia Romana.

§ 2. Il Dicastero è articolato in tre Sezioni: per i fedeli laici, per la famiglia e per la vita, presiedute ciascuna da un Sotto-Segretario.

Art. 3

§ 1. Il Dicastero ha propri membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale della Chiesa.

§ 2. Dispone di propri Consultori.

§ 3. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

Art. 4

Promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia attinenti all'apostolato dei laici, all'istituzione matrimoniale e alla realtà della famiglia e della vita nell'ambito ecclesiale, sia inerenti le condizioni umane e sociali del laicato, dell'istituto familiare e della vita umana nell'ambito della società.

Sezione per i fedeli laici

Art. 5

Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, coniu-

* Vedi alla fine del documento la nota di M. DELGADO GALINDO, *Un nuovo dicastero per i fedeli laici, la famiglia e la vita*.

gati o no, e altresì come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, comunità. Esso, inoltre, promuove studi per contribuire all'approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni riguardanti i fedeli laici.

Art. 6

§ 1. Favorisce nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l'edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali (cfr LG, 31).

§ 2. Nello spirito della costituzione pastorale *Gaudium et spes*, che invita a fare proprie "le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi", promuove tutte le iniziative che riguardano l'azione evangelizzatrice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, tenendo conto della competenza che, in queste stesse materie, hanno altri organismi della Curia Romana.

§ 3. Promuove anche la partecipazione dei fedeli laici all'istruzione catechetica, alla vita liturgica e sacramentale, all'azione missionaria, alle opere di misericordia, di carità e di promozione umana e sociale. Ne sostiene e incoraggia altresì la presenza attiva e responsabile negli organi consultivi di governo presenti nella Chiesa a livello universale e particolare.

§ 4. Valuta le iniziative delle Conferenze episcopali che chiedono alla Santa Sede, secondo le necessità delle Chiese particolari, l'istituzione di nuovi ministeri e uffici ecclesiastici.

Art. 7

§ 1. Erige le aggregazioni dei fedeli e i movimenti laicali che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; tratta altresì eventuali ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero.

§ 2. Riguardo ai Terzi Ordini secolari e alle associazioni di vita consacrata, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

Sezione per la Famiglia

Art. 8

§ 1. Alla luce del magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l'istituzione familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell'ambito ecclesiale che in quello sociale.

§ 2. Discerne i segni dei tempi per valorizzare le opportunità in favore della famiglia, far fronte con fiducia e sapienza evangelica alle sfide che la riguardano e applicare nell'oggi della società e della storia il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia.

§ 3. Segue l'attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti e delle

organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia.

Art. 9

§ 1. Cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo.

§ 2. Offre linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si preparano al matrimonio e per le giovani coppie.

§ 3. Offre linee direttive anche per programmi pastorali che sostengano le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e civile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati.

§ 4. Favorisce l'apertura delle famiglie all'adozione e all'affidamento dei bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche.

Art. 10

Ha un diretto legame con il "Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia", sia con la sede centrale che con gli istituti affiliati, per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

Sezione per la Vita

Art. 11

§ 1. Sostiene e coordina iniziative in favore della procreazione responsabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle diverse fasi evolutive.

§ 2. Promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all'aborto. Sostiene altresì programmi e iniziative volti ad aiutare le donne che avessero abortito.

Art. 12

Sulla base della dottrina morale cattolica e del Magistero della Chiesa studia e promuove la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di diritto relativi alla vita umana e circa le ideologie che vanno sviluppandosi inerenti la stessa vita umana e la realtà del genere umano.

Art. 13

La Pontificia Accademia per la Vita è connessa con questo Dicastero, il quale in merito alle problematiche e tematiche di cui all'art. 11 si avvale della sua competenza.

Il presente Statuto è approvato ad experimentum. Ordino che esso sia promulgato tramite pubblicazione su L'Osservatore Romano e quindi pubblicato anche sugli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore il 1° settembre 2016. A partire da tale data cesseranno dalle proprie funzioni il Pontificio

Consiglio per i Laici e il Pontificio Consiglio per la Famiglia, i quali verranno soppressi essendo parimenti abrogati gli articoli 131-134 e 139-141 della Cost. ap. *Pastor Bonus*.

Dato a Roma, 4 giugno 2016.

FRANCESCO

LETTERA APOSTOLICA “SEDULA MATER” IN FORMA DI MOTU PROPRIO
CON CUI SI ISTITUISCE
IL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

La Chiesa, madre premurosa, ha sempre, lungo i secoli, avuto cura e riguardo per i laici, la famiglia e la vita, manifestando l'amore del Salvatore misericordioso verso l'umanità. Noi stessi, avendo questo ben presente in ragione del Nostro ufficio di Pastore del gregge del Signore, ci adoperiamo prontamente a disporre ogni cosa perché le ricchezze di Cristo Gesù si riversino appropriatamente e con profusione tra i fedeli.

A tal fine, provvediamo sollecitamente a che i Dicasteri della Curia Romana siano conformati alle situazioni del nostro tempo e si adattino alle necessità della Chiesa universale. In particolare, il Nostro pensiero si rivolge ai laici, alla famiglia e alla vita, a cui desideriamo offrire sostegno e aiuto, perché siano testimonianza attiva del Vangelo nel nostro tempo e espressione della bontà del Redentore.

Pertanto, dopo avere accuratamente valutato ogni cosa, con la Nostra autorità Apostolica istituimo il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che sarà disciplinato da speciali Statuti.

Competenze e funzioni finora appartenuti al Pontificio Consiglio per i Laici e al Pontificio Consiglio per la Famiglia, saranno trasferiti a questo Dicastero dal prossimo 1° settembre, con definitiva cessazione dei suddetti Pontifici Consigli.

Quanto stabilito desideriamo che abbia valore ora e in futuro, nonostante qualsiasi cosa contraria.

In Roma, presso San Pietro, sotto l'anello del Pescatore, 15 agosto 2016, nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, Giubileo della Misericordia, anno IV del Nostro Pontificato.

FRANCESCO

UN NUOVO DICASTERO PER I FEDELI LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA

1. *Considerazioni introduttive*

Il 22 ottobre 2015, all'inizio della congregazione generale pomeridiana della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, il

Santo Padre Francesco fece questo annuncio: «Ho deciso di istituire un nuovo Dicastero con competenza sui laici, la famiglia e la vita, che sostituirà il Pontificio Consiglio per i laici e il Pontificio Consiglio per la famiglia, e al quale sarà connessa la Pontificia Accademia per la vita. A tale riguardo ho costituito un'apposita commissione che provvederà a redigere un testo che delinei canonicamente le competenze del nuovo Dicastero, e che sarà sottoposto alla discussione del Consiglio di cardinali, che si terrà nel prossimo mese di dicembre».¹

Il 4 giugno 2016, su proposta del Consiglio di cardinali,² papa Francesco ha approvato *ad experimentum* lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che è entrato in vigore il 1° settembre 2016.³ Posteriormente, con il motuproprio *Sedula Mater*, del 15 agosto 2016, il Romano Pontefice ha istituito il suddetto nuovo Dicastero della Santa Sede, al quale sono state trasferite le competenze e le funzioni dei Pontifici Consigli per i laici e per la famiglia.⁴ Il 1° settembre 2016 sono stati soppressi entrambi i Dicasteri, essendo stati al contempo abrogati gli artt. 131-134 (relativi al Pontificio Consiglio per i laici) e gli artt. 139-141 (attinenti al Pontificio Consiglio per la famiglia) della costituzione apostolica *Pastor Bonus* (da ora PB) sulla Curia romana (28 giugno 1988). Per quanto riguarda la Pontificia Accademia per la vita, essa rimarrà connessa al nuovo Dicastero, mantenendo la sua attuale configurazione organica e funzionale.⁵

Si tratta, infatti, di un importante atto giuridico del Romano Pontefice, non solo per il servizio al Papa che il nuovo Dicastero viene chiamato a svolgere, ma anche per i risvolti che esso presenta sia nella Chiesa che nella società.

La proposta d'istituire questo nuovo Dicastero era già stata anticipata dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede in tre *briefings*, allo scopo di informare dei lavori del Consiglio di cardinali: l'11 dicembre 2014 (dopo la 7ª sessione, tenutasi in Vaticano nei giorni 9-11 dicembre 2014); il 15 aprile 2015

¹ FRANCESCO, *Un Dicastero per laici, famiglia e vita*, «L'Osservatore Romano», 24 ottobre 2015, p. 8.

² Il Consiglio di cardinali, con il compito di coadiuvare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e studiare un progetto di revisione della Cost. ap. *Pastor bonus* sulla Curia romana, è stato istituito da Francesco tramite Chirografo del 28 settembre 2013 («AAS» 105 [2013], pp. 875-876). Cfr. L. SABBARESE, *Curia romana semper reformanda. Recenti variazioni nelle competenze di alcuni dicasteri*, «Ephemerides iuris canonici» 53/2 (2013), pp. 427-453; S. ROSSANO, *La costituzione apostolica Pastor bonus. Evoluzione storico-giuridica e possibili prospettive future*, Ariccia 2014; J. I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della Riforma della Curia Romana*, «Ius Ecclesiae» 27/1 (2015), pp. 37-59; A. VIANA, *Elementos de la futura reforma de la curia romana prevista por el papa Francisco*, «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 271-299; M. SEMERARO, *La riforma di papa Francesco*, «il Regno-Attualità» 14 (2016), pp. 433-441. S.E. Mons. Marcello Semeraro è vescovo di Albano e segretario del Consiglio di cardinali.

³ Cfr. «L'Osservatore Romano», 5 giugno 2016, p. 8.

⁴ Cfr. «L'Osservatore Romano», 17-18 agosto 2016, p. 8.

⁵ Cfr. *Chirografo del Santo Padre Francesco a S.E. Mons. Vincenzo Paglia per la nomina a Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, e a Presidente della Pontificia Accademia per la vita*, «L'Osservatore Romano», 17-18 agosto 2016, p. 8.

(a seguito della 9^a riunione, dal 13 al 15 aprile 2015); e il 16 settembre 2015 (a conclusione dell'11^a riunione, dal 14 al 16 settembre 2015).

Nel *briefing* del 12 dicembre 2015, dopo la conclusione della 12^a riunione del Consiglio di cardinali (10-12 dicembre 2015), il direttore della Sala Stampa della Santa Sede informava che «il Dicastero dedicato a “Laici, famiglia e vita” – di cui il Papa aveva annunciato la decisione di istituzione nel corso del Sinodo (il 22 ottobre scorso) – è stato oggetto di una proposta articolata da parte del Consiglio al Papa. Proposta che ora farà l'iter opportuno per giungere alle decisioni finali del Santo Padre».

In un'ulteriore *briefing*, del 9 febbraio 2016, terminata la 13^a riunione del Consiglio di cardinali (8-9 febbraio 2016), si informava che si era svolta la lettura finale delle proposte del Consiglio circa il nuovo Dicastero, riguardante laici, famiglia e vita, e che tali proposte erano state affidate al Santo Padre per le sue decisioni. Ancora, nel *briefing* del 13 aprile 2016, conclusasi la 14^a riunione del Consiglio di cardinali (11-13 aprile 2016), il direttore della Sala Stampa della Santa Sede segnalava che il documento relativo alla proposta del nuovo Dicastero su “laici, famiglia, vita”, già terminato, era stato riletto e consegnato al Papa.

Dopo l'istituzione del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'Ufficio del Revisore Generale,⁶ nonché della Segreteria per la Comunicazione,⁷ la creazione del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, come pure il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale⁸ costituiscono due nuovi tasselli nel processo di riforma della Curia romana intrapreso da papa Francesco.⁹

⁶ Cfr. Motuproprio *Fidelis dispensator et prudens*, 24 febbraio 2014 («AAS» 106 [2014], pp. 164-165). Gli Statuti del Consiglio per l'Economia, della Segreteria per l'Economia, nonché dell'Ufficio del Revisore Generale sono stati approvati *ad experimentum* il 22 febbraio 2015. A seguito dell'istituzione di questi tre nuovi organismi della Santa Sede, Francesco ha deciso il trasferimento delle competenze attribuite alla Sezione ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica dalla Cost. ap. *Pastor bonus* alla Segreteria per l'Economia (cfr. Motuproprio *Confermando una tradizione plurisecolare*, 8 luglio 2014: «AAS» 106 [2014], pp. 618-620). Ulteriori disposizioni sulle competenze in materia economico-finanziaria sono state stabilite nel motuproprio *I beni temporali*, 4 luglio 2016, «L'Osservatore Romano», 10 luglio 2016, p. 7.

⁷ Cfr. Motuproprio *L'attuale contesto comunicativo*, 27 giugno 2015 («AAS» 107 [2015], pp. 591-592). Lo Statuto della Segreteria per la Comunicazione è stato approvato *ad experimentum* per tre anni da Francesco il 6 settembre 2016 (cfr. «L'Osservatore Romano», 23 settembre 2016, p. 7).

⁸ Cfr. FRANCESCO, Motuproprio *Humanam progressionem* e Statuto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, 17 agosto 2016, «L'Osservatore Romano», 1^o settembre 2016, p. 6.

⁹ Lo stesso Pontefice, in occasione della tradizionale udienza alla Curia romana per lo scambio degli auguri natalizi, tenutasi il 22 dicembre 2016, ha avuto modo di chiosare il senso profondo della riforma, enumerando dodici criteri guida: individualità-conversione personale-, pastoraltà-conversione pastorale-, missionarietà-cristocentrismo-, razionalità, funziona-

2. I DICASTERI ACCORPATI E LA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA

Il primo dei Dicasteri accorpati nel nuovo Dicastero per i laici, la famiglia e la vita è il Pontificio Consiglio per i laici.¹⁰ Questo Dicastero, frutto del Concilio Vaticano II, trae le sue origini dal n. 26 del decreto conciliare *Apostolicam actuositatem*, sull'apostolato dei laici (18 novembre 1965),¹¹ che prescriveva la costituzione nella Santa Sede di uno speciale segretariato per il servizio e l'impulso dell'apostolato dei fedeli laici. Il beato Paolo VI, ebbe a dar seguito a tale disposizione istituendo in via sperimentale il *Consilium de laicis* tramite il motuproprio *Catholicam Christi Ecclesiam* (6 gennaio 1967).¹² In precedenza, le materie relative al clero secolare e ai fedeli laici erano di competenza della Sacra Congregazione del concilio (oggi Congregazione per il clero).

La Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* (15 agosto 1967), di riforma della Curia romana, integrava il *Consilium de laicis* nella Curia romana, ma si limitava a rinviare il Dicastero alle norme contenute nel motuproprio *Catholicam Christi Ecclesiam*.¹³ Risulta interessante segnalare che nella REU il *Consilium de laicis* non compariva nel titolo IV, tra i segretariati (per la promozione dell'unità dei cristiani, per i non cristiani, per i non credenti), ma in un apposito titolo (il V).

Dopo la riforma della Curia romana del 1967, il motuproprio *Catholicam Christi Ecclesiam* con il quale era stato istituito il *Consilium de laicis* fu oggetto nel 1969 di una importante precisazione della Segreteria di Stato nei seguenti termini: «La competenza del *Consilium de laicis*, in questa materia, si riferisce alle associazioni dei fedeli in quanto movimenti organizzati di apostolato dei laici; pertanto, il *Consilium de laicis* è il Dicastero della Curia romana da cui dette associazioni dipendono per l'approvazione o modifiche dei loro statuti

lità, modernità-aggiornamento, sobrietà, sussidiarietà, sinodalità, cattolicità, professionalità e gradualità-discernimento-; come pure alcuni passi compiuti (cfr. «L'Osservatore Romano», 23 dicembre 2016, pp. 4-6).

¹⁰ Per conoscere lo sviluppo del Pontificio Consiglio per i laici, si veda la relazione intitolata *50 anni in cammino con i fedeli laici...*, tenuta il 16 giugno 2016 da S.Em. il Cardinale Stanisław Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio per i laici, in occasione della 28ª Assemblea plenaria di questo Dicastero (<http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/rylko/italiano/INTRO%20RYLKO%20ITA.pdf>).

¹¹ Cfr. «AAS» 58 (1966), pp. 837-864. Per ulteriori approfondimenti storici e canonici circa il Pontificio Consiglio per i laici, si veda l'opuscolo *Il Pontificio Consiglio per i Laici*, Città del Vaticano 2012²; N. DEL RÉ, *La Curia romana: lineamenti storico-giuridici*, Città del Vaticano 1998⁴, pp. 245-248.

¹² Cfr. «AAS» 59 (1967), pp. 25-28. Il *Consilium de laicis* era unito inizialmente alla Pontificia Commissione di studi *Iustitia et Pax*, organismo anch'esso di nuova creazione, e avevano un unico presidente. Il 6 marzo 1974, e su richiesta del Cardinale Presidente del *Consilium de laicis* e della Pontificia Commissione di studi *Iustitia et Pax*, Paolo VI separò la vicepresidenza dei due organismi, nominando un vicepresidente per ogni ente («AAS» 66 [1974], p. 176).

¹³ Cfr. «AAS» 59 (1967), p. 920, art. 103.

(quando è richiesto l'intervento della Santa Sede), per l'opportuna vigilanza sulle varie attività di apostolato che esse svolgono, per l'esame di ricorsi e soluzioni di controversie attinenti i loro membri, ecc.». ¹⁴ Questa puntualizzazione mette in chiaro che sin dal suo esordio il *Consilium de laicis* aveva competenze non soltanto di ordine promozionale, che sono quelle tipiche dei pontifici consigli, ma anche giurisdizionali, proprie delle congregazioni della Curia romana. ¹⁵

Quasi dieci anni dopo la creazione del *Consilium de laicis*, il 10 dicembre 1976, Paolo VI modificò la struttura di questo organismo mediante il motuproprio *Apostolatus peragendi*, ¹⁶ tramite il quale lo inserì stabilmente e definitivamente tra i Dicasteri della Curia romana con il nome di *Pontificium Consilium pro laicis*. Papa Montini riteneva che il Pontificio Consiglio per i laici fosse «uno dei frutti migliori del Concilio Vaticano II». ¹⁷

Il n. VII del motuproprio *Apostolatus peragendi* disponeva inoltre che a questo Pontificio Consiglio facesse capo il *Consilium de familia*, creato da Paolo VI l'11 gennaio 1973. ¹⁸ Questo comitato, che aveva come scopo il compito di studiare i problemi spirituali, morali e sociali della famiglia in una visione pastorale, era presieduto dal cardinale presidente del Pontificio Consiglio per i laici, ma aveva un Vice Presidente-Segretario proprio, come pure una struttura e composizione proprie.

La riforma della Curia romana attuata da san Giovanni Paolo II tramite la PB, senza alterare sostanzialmente la sua struttura organica, riordinò le competenze del Pontificio Consiglio per i laici, contenute negli artt. 131-134, ¹⁹ che consistevano essenzialmente nel promuovere e coordinare l'apostolato dei fedeli laici; animarli e sostenerli nella loro partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri di associazioni, al fine di adempiere il loro peculiare ufficio di permeare di spirito evangelico l'ordine delle realtà temporali; favorire la cooperazione dei laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale. Compito propriamente giurisdizionale del Pontificio Consiglio per i laici consisteva nell'erezione delle associazioni laicali internazionali di fedeli e nell'approvazione o riconoscimento dei loro statuti.

¹⁴ SEGRETERIA DI STATO, *Lettera all'Em.mo Card. M. Roy*, 2 giugno 1969, prot. n. 114.310, «Enchiridion Vaticanum, Supplementum» 1, n. 340.

¹⁵ Cfr. S. CARMIGNANI CARIDI, *Sviluppo, competenze e strutture del Pontificium Consilium pro Laicis*, in *Scritti in memoria di Pietro Gismondi*, vol. I, Milano 1987, pp. 275-278; S. BERLINGÒ, *Il Pontificio Consiglio per i Laici*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor bonus*, Città del Vaticano 1990, pp. 445-446; J. L. ILLANES, *Consejo pontificio para los laicos*, «Ius Canonicum» 30/2 (1990), pp. 508-509; G. FELICIANI, *Il Pontificio Consiglio per i Laici*, «Ephemerides iuris canonici» 50 (2010), pp. 232-239.

¹⁶ Cfr. «AAS» 68 (1976), pp. 696-700.

¹⁷ *Ibidem*, p. 697.

¹⁸ Cfr. «AAS» 65 (1973), pp. 60-61.

¹⁹ Cfr. «AAS» 80 (1988), pp. 894-895.

Nel corso degli anni le competenze del Pontificio Consiglio per i laici si sono precisate ed estese. Possiamo menzionare:

- la Sezione associazioni e movimenti ecclesiali, finalizzata ad accompagnare la vita di queste realtà aggregative e a seguirne, insieme al Servizio giuridico, l'itinerario canonico in vista del loro riconoscimento e dell'approvazione dei propri statuti;
- la Sezione giovani, per le questioni attinenti alla pastorale giovanile e, particolarmente, alla preparazione della Giornata mondiale della gioventù, istituita da san Giovanni Paolo II nel 1985;
- la Sezione donna, per occuparsi con particolare attenzione della promozione della dignità della donna nella Chiesa e nel mondo, organizzando propri progetti come seminari di studio, gruppi di lavoro, e offrendo, nel sito del Dicastero, materiale per l'approfondimento dello studio del magistero pontificio sulla donna, ecc.
- Nel 2004, san Giovanni Paolo II volle pure istituire la Sezione Chiesa e sport, con lo scopo principale di promuovere, anche mediante attività di ricerca, una cultura dello sport come mezzo di formazione integrale della persona e a servizio della pace, nonché l'organizzazione di iniziative atte a suscitare testimonianze di vita cristiana tra gli sportivi.

In seno al Pontificio Consiglio per i laici, il 29 giugno 1991 è stata costituita la fondazione «Giovanni Paolo II per la gioventù» al fine di promuovere l'evangelizzazione dei giovani e sostenere iniziative di pastorale giovanile, in modo particolare la Giornata mondiale della gioventù.²⁰

*

Il secondo Dicastero della Santa Sede che è confluito nel Dicastero per i laici, la famiglia e la vita è il Pontificio Consiglio per la famiglia, creato da san Giovanni Paolo II con il motuproprio *Familia a Deo Instituta* (9 maggio 1981),²¹ fatto che pose fine al Comitato per la famiglia, istituito da Paolo VI nel 1973 all'interno del Pontificio Consiglio per i laici.²² Con la riforma della Curia operata da san Giovanni Paolo II, il Pontificio Consiglio per la famiglia rimase pienamente inserito tra i Dicasteri della Curia romana. Negli artt. 139-141 PB erano delineate le sue competenze: promuovere la cura pastorale delle famiglie, il sostegno dei loro diritti e della loro dignità nella Chiesa e nella società civile; curare l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e divulgarla mediante un'adeguata catechesi; favorire gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia; sostenere e coordinare le iniziative per la tutela della vita umana fin dal suo concepimento e in favore della procreazione responsabile.

²⁰ Cfr. *Annuario Pontificio 2016*, p. 1908.

²¹ Cfr. «AAS» 73 (1981), pp. 441-444.

²² Per ulteriori approfondimenti circa il Pontificio Consiglio per la famiglia, si veda N. DEL RÉ, *La Curia romana...*, cit., pp. 253-254.

Quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite proclamò il 1994 anno della famiglia, san Giovanni Paolo II volle che tutti i fedeli si associassero a questa iniziativa e stabilì che quell'anno si convocasse uno speciale Anno internazionale della famiglia per tutta la Chiesa cattolica. Al Pontificio Consiglio per la famiglia fu affidato l'incarico di «seguire le iniziative delle Nazioni Unite in spirito di dialogo e collaborazione, preparando e coordinando le celebrazioni e le manifestazioni [...] promosse all'interno della Chiesa Cattolica». ²³ Fu proprio nel 1994 che si tenne a Roma il primo Incontro mondiale delle famiglie, una tradizione che si è consolidata nel tempo, e che ogni tre anni vede le famiglie radunarsi in una diversa diocesi del mondo.

Il 15 ottobre 2012 è stata costituita la fondazione «Centro internazionale Famiglia di Nazareth», dotata di personalità giuridica canonica pubblica e, nello Stato della Città del Vaticano, anche civile, le cui finalità sono la formazione spirituale e l'evangelizzazione delle famiglie, nonché il sostegno della pastorale familiare in tutto il mondo. La fondazione ha previsto la costruzione a Nazareth, nei pressi della basilica dell'Annunciazione, del «Centro internazionale per la Famiglia», come luogo di accoglienza delle famiglie pellegrine in Terra Santa e centro di formazione alla vita familiare. La gestione di questa fondazione è stata affidata all'associazione di fedeli Rinnovamento nello Spirito Santo, con la collaborazione del Pontificio Consiglio per la famiglia. ²⁴

★

Connessa al nuovo Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e godendo di autonomia organica e funzionale, è la Pontificia Accademia per la vita, una delle dieci accademie pontificie attualmente esistenti, ²⁵ e finora collegata al Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari (per la pastorale della salute). La Pontificia Accademia per la vita, con un compito di natura prevalentemente scientifica, venne istituita da Giovanni Paolo II tramite il motuproprio *Vitae mysterium* (11 febbraio 1994) ²⁶ al fine di studiare in un'ottica interdisciplinare i temi che riguardano la promozione e la difesa della vita e della dignità della persona, gli argomenti che riguardano il campo della bioetica e del biodiritto, nonché formare una cultura della vita, in ossequio agli insegnamenti del magistero della Chiesa. La Pontificia Accademia per la vita

²³ GIOVANNI PAOLO II, *Omelia a conclusione del "Familyfest"*, 6 giugno 1993, «Insegnamenti di Giovanni Paolo II» XVI/1 (1993), p. 1434.

²⁴ Cfr. *Annuario Pontificio 2016*, pp. 1912-1913.

²⁵ Le accademie pontificie sono istituzioni culturali collegate con la Santa Sede che, nonostante non facciano parte della Curia romana, svolgono delle funzioni in diversi campi al servizio del Romano Pontefice, della stessa Curia e della Chiesa universale (cfr. PB, artt. 186 e 189).

²⁶ Cfr. «AAS» 86 (1994), pp. 385-387.

ha uno statuto²⁷ e un regolamento proprio. L'Accademia è composta da membri ordinari e onorari, nominati dal Santo Padre; da membri corrispondenti e giovani ricercatori, nominati dal consiglio direttivo della medesima, scelti fra le personalità ecclesiastiche, religiose e laiche di diverse nazionalità, senza alcuna discriminazione religiosa, che coltivano le discipline che riguardano la vita (medicina, scienze biologiche, teologia, filosofia, antropologia, diritto, sociologia, ecc.). La direzione e il governo delle attività ordinarie e straordinarie dell'Accademia spettano al presidente insieme al cancelliere, coadiuvati dal consiglio direttivo della medesima.

Con decreto del cardinale segretario di Stato datato 16 ottobre 1994, è stata eretta la fondazione autonoma *Vitae mysterium*,²⁸ con statuto proprio, personalità giuridica canonica pubblica, e civile nello Stato della Città del Vaticano, con il fine di provvedere al sostegno finanziario delle attività ordinarie e straordinarie dell'Accademia.

3. LO STATUTO DEL NUOVO DICASTERO

3. a. *Natura giuridica dello Statuto*

Lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, costituito da tredici articoli, cinque disposizioni finali e una disposizione derogatoria, è una vera e propria legge pontificia che fissa l'assetto giuridico fondamentale di questo nuovo Dicastero della Curia romana. Il can. 94 § 1 CIC stabilisce che, in senso proprio, gli statuti sono ordinamenti che vengono composti a norma del diritto negli insiemi sia di persone sia di cose, e per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire.²⁹ Tuttavia, il CIC riconosce esplicitamente che ci sono statuti in senso improprio. Infatti, alcune norme canoniche vengono denominate statuti, come capita con lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ma non lo sono propriamente. Il paragrafo 3 del can. 94 CIC dispone altresì che le norme statutarie, fatte e promulgate in forza della potestà legislativa, sono rette dalle disposizioni dei canoni sulle leggi. La natura legislativa di questi statuti dipende dal fatto se il suo autore abbia potestà

²⁷ Lo statuto vigente della Pontificia Accademia per la vita è stato approvato per cinque anni da papa Francesco il 18 ottobre 2016 (cfr. «L'Osservatore Romano», 6 novembre 2016, p. 7).

²⁸ Cfr. «AAS» 87 (1995), p. 92.

²⁹ Cfr. A. BETTETINI, «sub can. 94», in A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (ed.), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona 2002³, pp. 708-710; ID., «sub Estatutos», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona 2012, pp. 757-759; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2006⁵, pp. 337-342; V. DE PAOLIS, A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro I*, Città del Vaticano 2008, pp. 265-267; J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2009², pp. 113-115.

legislativa o meno. Pertanto, tenendo conto che lo Statuto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, è stato firmato dal Santo Padre Francesco e da ritenersi una legge ecclesiastica universale a tutti gli effetti, ed è pertanto regolata dai cann. 7-22 CIC. Oltre al fatto che questo Statuto è stato emanato proprio dal Romano Pontefice, legislatore supremo della Chiesa, le disposizioni finali del medesimo fanno riferimento alla sua promulgazione ed entrata in vigore (CIC, cann. 7-8), nonché alla soppressione del Pontificio Consiglio per i laici e del Pontificio Consiglio per la famiglia, essendo anche espressamente abrogati gli articoli che regolavano entrambi i Dicasteri in una legge canonica universale precedente, qual è PB (CIC, can. 20).

Stabilita la natura legislativa dello Statuto, va subito notato che per la denominazione di questo nuovo organismo della Curia romana è stata utilizzata l'espressione generica "Dicastero",³⁰ invece di una specifica, secondo la tipologia finora vigente: "Congregazione", "Pontificio Consiglio", oppure "Segreteria", tenendo conto, per quanto riguarda quest'ultima denominazione, che attualmente esistono due segreterie istituite da papa Francesco: quella per l'Economia e quella per la Comunicazione. A questo proposito, una delle questioni che emersero nei lavori del Consiglio di cardinali era, infatti, il senso attuale della distinzione tra "Congregazioni" e "Pontifici Consigli" in seno alla Curia romana, tenendo conto dell'esercizio o meno della potestà esecutiva di governo come criterio di distinzione, criterio che è stato messo in discussione come non più rispondente ai nostri tempi. Le Congregazioni, infatti, esercitano in modo vicario la potestà esecutiva di governo.³¹ Finora i Pontifici Consigli, con qualche eccezione – come l'estinto Pontificio Consiglio per i laici –, possedevano unicamente competenze di promozione, coordinamento, ricerca, diffusione e attuazione circa le materie dell'attività pastorale della Chiesa che venivano loro attribuite dal Supremo Legislatore.³²

³⁰ Secondo quanto stabilisce l'art. 2 § 1 PB, per Dicasteri si intendono la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Consigli e gli Uffici.

³¹ Cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, pp. 304-305.

³² Eccezioni a questa regola generale le troviamo nel soppresso Pontificio Consiglio per i laici, in quanto era già competente per quanto riguarda l'erezione delle associazioni laicali internazionali di fedeli e l'approvazione o il riconoscimento dei loro statuti (PB, art. 134), come pure nelle funzioni attribuite al Pontificio Consiglio per i testi legislativi in materia di proposizione delle interpretazioni autentiche delle leggi universali della Chiesa (PB, art. 155) e di decidere circa la conformità o meno della legislazione particolare alle leggi universali della Chiesa (PB, art. 158). Il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione ha la facoltà di emanare norme circa l'insegnamento della catechesi, nonché di approvare dei catechismi e degli altri scritti relativi all'istruzione catechetica, con il consenso della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. BENEDETTO XVI, Motuproprio *Fides per doctrinam*, 16 gennaio 2013, art. 3 §§ 2 e 4: «AAS» 105 [2013], pp. 136-139).

Oltre al fatto della messa in discussione della distinzione tra “Congregazioni” e “Pontifici Consigli” in base al criterio dell’attribuzione o meno della potestà ecclesiastica di governo, la scelta della denominazione generica di “Dicastero” data al nuovo organismo della Curia romana per i laici, la famiglia e la vita, può essere dovuta alla decisione di rimandare la questione a un successivo momento, cioè quello dell’inserimento di tutti i Dicasteri della Curia romana nella costituzione apostolica che sostituirà quella attualmente in vigore (PB). La tecnica legislativa adoperata nel processo di riforma della Curia romana avviata da Francesco, infatti, sembra quella di istituire in primo luogo i singoli organismi, seguendo i principi di razionalizzazione e di semplificazione, che in alcuni casi comportano il loro accorpamento secondo materie affini e, di conseguenza, la riduzione del numero di Dicasteri. La futura costituzione apostolica sulla Curia romana sarebbe pertanto, anziché il punto di partenza, quello di arrivo del processo di riforma, dove dovrebbero confluire le norme specifiche già approvate, forse con qualche modifica, per ogni singolo Dicastero. A questo proposito è da notare che, nonostante le disposizioni che regolano i Dicasteri finora istituiti da Francesco abbiano natura legislativa, esse hanno adottato la denominazione di “Statuto”, e approvati *ad experimentum*.

Nella denominazione del nuovo Dicastero per i laici, la famiglia e la vita si sono volute mantenere le materie fondamentali di cui si occupavano i Dicasteri soppressi (i laici e la famiglia), aggiungendo quella della vita. Si tratta senz’altro di temi strettamente collegati tra di loro. I fedeli laici, la cui vocazione propria consiste nel «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»,³³ sono intimamente e inscindibilmente connessi con i beni della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, e quelli della vita considerata sin dal suo concepimento fino alla morte naturale. Di conseguenza, la mutua reciprocità esistente tra il laicato cattolico, la famiglia e la vita rendeva confacente, a livello della Curia romana, il loro congiungimento in un unico Dicastero.

3. b. *Le competenze generali e le persone al servizio del Dicastero*

Gli artt. 1-4 dello Statuto riguardano le competenze generali del Dicastero, i Superiori del medesimo, il personale al servizio dell’organismo, e la sua articolazione interna.

Per quanto riguarda le competenze generali del Dicastero, l’art. 1 dello Statuto riprende in qualche modo gli artt. 131 e 139 PB. Il nuovo Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pa-

³³ CONC. ECUM. VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31; GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. *Christifideles laici*, nn. 8-17.

storale della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di Dio, e per la tutela e il sostegno della vita. È da notare che, in confronto agli articoli della PB appena menzionati, si è operata una notevole semplificazione nella redazione di questo primo articolo dello Statuto, concentrato sulle finalità essenziali da espletare.

L'art. 4 dello Statuto stabilisce che il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia attinenti all'apostolato dei laici, all'istituzione matrimoniale e alla realtà della famiglia e della vita nell'ambito ecclesiale, sia inerenti alle condizioni umane e sociali del laicato, dell'istituto familiare e della vita nell'ambito della società. Per quanto riguarda l'estinto Pontificio Consiglio per i laici, l'art. 133 § 3 PB già prevedeva che il Dicastero organizzasse convegni e altre iniziative riguardanti l'apostolato dei laici, ma l'art. 4 dello Statuto specifica che non solo si occupa di trattare tematiche attinenti ai fedeli laici, la famiglia e la vita umana nell'ambito ecclesiale, ma anche in quello della società.

Il capo del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita viene denominato Prefetto, non più Presidente, come capitava con i capi dei Pontifici Consigli per i laici e per la famiglia. Il Prefetto è coadiuvato da un Segretario, che potrebbe essere laico, e da tre Sottosegretari che secondo lo Statuto devono essere fedeli laici. Il Dicastero è dotato, come tutti i Dicasteri della Curia romana, di un numero appropriato di ufficiali, chierici e laici, che sono scelti nella misura del possibile dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme della Curia romana (Statuto, art. 2 § 1). Nel nuovo Dicastero non è prevista l'esistenza del Comitato di presidenza, che invece avevano i Pontifici Consigli per i laici e per la famiglia. Essi erano composti da cardinali e vescovi, e avevano come finalità assistere il Presidente del rispettivo Dicastero (PB, artt. 132 e 140). Molto probabilmente la ragione della soppressione è dovuta alla scarsa operatività e incidenza reale di questo Comitato nell'attività di entrambi i Dicasteri. Di fatto, il 2013 è l'ultimo anno in cui compare il Comitato di presidenza del Pontificio Consiglio per i laici nell'Annuario Pontificio.

Il nuovo Dicastero è strutturato in tre sezioni: quella per i fedeli laici, quella per la famiglia e quella per la vita; ognuna di esse è presieduta da un Sottosegretario (Statuto, art. 2 § 2). Il Dicastero dispone sia di propri membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti dalle diverse regioni del mondo, sia di consulenti (Statuto, art. 3 § 1 e § 2).

Il Dicastero è regolato dalle norme stabilite per la Curia romana (Statuto, art. 3 § 1). Questo significa che si devono seguire le disposizioni non espressamente abrogate dalla PB, fin quando essa non sia sostituita completamente da una nuova costituzione apostolica sulla Curia romana. Va seguito pure il Regolamento generale della Curia romana attualmente in vigore (15 aprile 1999), che contiene le norme comuni con le quali sono prestabiliti l'ordine

e il modo di trattare gli affari (PB, art. 37). Il nuovo Dicastero dovrà avere il suo proprio regolamento, con delle norme speciali sull'ordine e il modo di trattare gli affari (PB, art. 38).

3. c. *La Sezione per i fedeli laici*

Gli artt. 5-7 dello Statuto trattano delle competenze della Sezione per i fedeli laici del Dicastero. Gli artt. 5 e 6 traggono origine in buona parte dall'art. 133 PB. Riprendendo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, nonché del magistero post-conciliare, viene stabilito che spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, sia come singoli, coniugati o no, che come membri appartenenti ad associazioni, movimenti e comunità. Il Dicastero promuove anche studi per contribuire all'approfondimento dottrinale delle tematiche e delle questioni che riguardano i fedeli laici.

È da notare con soddisfazione che nella redazione dell'art. 5 dello Statuto compare un riferimento esplicito ai movimenti ecclesiali e alle comunità laicali, come espressioni specifiche dell'apostolato associato dei fedeli laici. I movimenti ecclesiali, che hanno sperimentato una notevole diffusione nella Chiesa a partire dall'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, costituiscono realtà aggregative carismatiche, essenzialmente laicali, strutturate come comunità di fedeli, con un proprio metodo pedagogico di trasmissione della fede, che comporta per i loro membri un impegno esistenziale in vista della realizzazione della vocazione cristiana, e sono dotati al contempo di un forte dinamismo missionario. Nonostante le categorie di movimenti e di comunità siano facilmente interscambiabili, quest'ultima cerca di indicare piuttosto le realtà aggregative nate nell'alveo del Rinnovamento carismatico cattolico, nonché le comunità del Cammino Neocatecumenale.³⁴

L'art. 6 dello Statuto determina altri ambiti di intervento del Dicastero riguardanti i fedeli laici, con espresso riferimento a due documenti del Concilio Vaticano II (LG e GS):

– Favorire nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in forza del sacramento del Battesimo ricevuto, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi carismi ricevuti per l'edificazione comune, con una particolare attenzione alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali. Qui troviamo un chiaro riferimento a LG 31 (Statuto, art. 6 § 1).

– Promuovere le iniziative che riguardano l'azione evangelizzatrice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, salva la competenza che

³⁴ Cfr. M. DELGADO GALINDO, *Movimenti ecclesiali, ministero petrino e apostolicità della Chiesa*, Roma 2007; G. CARRIQUIRY, *Sub Movimenti ecclesiali*, in G. Calabrese, Ph. Goyret, O. F. Piazza, *Dizionario di Ecclesiologia*, Roma 2010, pp. 938-947.

possano avere in queste stesse materie altri organismi della Curia romana (Statuto, art. 6 § 2).

– Promuovere la partecipazione dei fedeli laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale, nell'azione missionaria, nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale (Statuto, art. 6 § 3).

L'art. 6 aggiunge altre due competenze che non erano contenute nell'art. 133 PB. Esse sono:

– Sostenere e incoraggiare la presenza attiva e responsabile dei fedeli laici negli organismi consultivi di governo nella Chiesa a livello universale (ad esempio, il sinodo dei vescovi) e particolare (consiglio pastorale diocesano e parrocchiale, consiglio per gli affari economici diocesano e parrocchiale) (Statuto, art. 6 § 3, *in fine*).

– Valutare le iniziative provenienti dalle Conferenze episcopali che sollecitano alla Sede Apostolica, secondo le necessità delle Chiese particolari, l'istituzione di nuovi ministeri ecclesiali e uffici ecclesiastici³⁵ (Statuto, art. 6 § 4).

L'art. 7 dello Statuto trae origine dall'art. 134 PB, ma ci sono delle novità significative da segnalare. Il Dicastero, infatti, erige le associazioni di fedeli (nell'art. 7 si fa riferimento alle aggregazioni di fedeli) e i movimenti laicali che hanno carattere internazionale, e ne approva e riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato (Statuto, art. 7 § 1). Questa riserva di competenza spettante alla Segreteria di Stato potrebbe riguardare l'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ordine cavalleresco di natura aggregativa posto sotto la diretta protezione della Santa Sede, tenendo conto che è ormai stato ultimato il riassetto canonico intrapreso dalle cosiddette "Organizzazioni internazionali cattoliche" (OIC). Esse, dalla Segreteria di Stato erano passate sotto la competenza dell'estinto Pontificio Consiglio per i laici da quando sono stati riformulati i loro statuti secondo le norme sulle associazioni di fedeli contenute nel CIC.

L'art. 7 § 1 dello Statuto fa esplicito riferimento al trattamento di eventuali ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero. Nonostante questa attribuzione non fosse contenuta nella PB, com'è stato detto sopra, sin dall'inizio dell'allora *Consilium de laicis* era chiaro che esso fosse abilitato a trattare i ricorsi gerarchici sulle materie di sua competenza.³⁶

Una questione dello Statuto che presenta qualche dubbio interpretativo, è quanto viene stabilito nell'art. 7 § 2. In esso si dispone che riguardo ai terzi ordini secolari e alle associazioni di vita consacrata il Dicastero cura soltan-

³⁵ Attualmente il fedeli laici possono ricevere, tra gli altri, l'ufficio ecclesiastico di giudice (CIC, can. 1421 § 2), promotore di giustizia, difensore del vincolo (CIC, can. 1435), cancelliere della curia (CIC, can. 482), notaio (CIC, can. 483), economo diocesano (CIC, can. 494).

³⁶ Cfr. nota 12.

to ciò che si riferisce alla loro attività apostolica. L'art. 134 PB faceva questa precisazione soltanto circa i terzi ordini secolari, cioè quelle aggregazioni di fedeli di antica tradizione nella Chiesa, nate ad opera di alcuni ordini religiosi, che radunano dei fedeli laici desiderosi di perseguire la perfezione cristiana e di dedicarsi all'apostolato, vivendo nel mondo il carisma del rispettivo istituto religioso, sotto l'alta autorità dell'istituto stesso (CIC, can. 303). L'art. 111 PB stabilisce che la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica è competente riguardo ai terzi ordini, nonché alle associazioni di fedeli che vengono erette con l'intento di diventare successivamente istituti di vita consacrata o società di vita apostolica. Quindi, chi siano i terzi ordini secolari e che su di essi sussista una competenza mista (vita istituzionale riservata alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, e attività apostolica al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita) non lascia alcun dubbio. Invece, ci si domanda quali siano queste cosiddette "associazioni di vita consacrata" di cui il Dicastero curerebbe soltanto la loro attività apostolica. Sarebbero quelle erette con l'intento di divenire in futuro un istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica? Oppure altre realtà aggregative laicali i cui membri, in tutto o in parte, assumono i consigli evangelici?

3. d. *La Sezione per la famiglia*

Le competenze di questa sezione vengono disciplinate dagli artt. 8-10 dello Statuto. Riprendendo in buona parte l'art. 139 PB, l'art. 8 stabilisce che il Dicastero, alla luce del magistero pontificio, promuove la cura pastorale della famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, affinché l'istituto familiare possa sempre meglio assolvere le proprie funzioni sia nell'ambito ecclesiale che in quello sociale (Statuto, art. 8 § 1).

Il Dicastero ha pure il compito di discernere i segni dei tempi per valorizzare le opportunità in favore della famiglia, fronteggiare le sfide che la riguardano e applicare il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia (Statuto, art. 8 § 2). Il Dicastero segue anche l'attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti ecclesiali e delle organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il bene della famiglia (Statuto, art. 8 § 3; corrispondente all'art. 141 § 4 PB).

L'art. 9 presenta altre competenze del Dicastero nell'ambito della pastorale familiare: curare l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi, e favorire gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo (Statuto, art. 9 § 1; corrispondente all'art. 141 § 1 PB); offrire linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si preparano al matrimonio e per le gio-

vani coppie, nonché per programmi che sostengano le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e civile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati (Statuto, art. 9 § 2 e § 3).

Infine, il Dicastero favorisce l'apertura delle famiglie all'adozione e all'affidamento dei bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni civili perché sostengano tali pratiche (Statuto, art. 9 § 4). È da precisare che queste tre ultime competenze segnalate non erano previste nella PB come compiti dell'estinto Pontificio Consiglio per la famiglia.

Secondo quanto stabilisce l'art. 10 dello Statuto, il Dicastero ha un diretto legame con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, sia con la sede centrale a Roma che con le sezioni e i centri associati all'estero,³⁷ per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita.

3 .e. *La Sezione per la vita*

La terza sezione del Dicastero è quella dedicata alla vita. Di tracciare le competenze relative a queste tematiche si occupano gli artt. 11-13 dello Statuto. L'art. 141 § 3 PB faceva riferimento al compito di sostenere e coordinare iniziative per la tutela della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, compito che adesso viene ripreso dall'art. 11 § 1 dello Statuto.

Oltre a questa competenza, il Dicastero ha la missione di promuovere e incoraggiare le organizzazioni e le associazioni che aiutano la donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all'aborto, come pure la missione di sostenere programmi e iniziative destinati ad aiutare le donne che avessero abortito (Statuto, art. 11 § 2).

È inoltre compito del Dicastero studiare e promuovere la formazione circa i principali problemi di biomedicina e di biodiritto relativi alla vita umana e circa le ideologie sulla vita umana e la realtà del genere umano, in conformità alla dottrina morale cattolica e al magistero della Chiesa (Statuto, art. 12).

Infine, l'art. 13 dello Statuto stabilisce che la Pontificia Accademia per la vita sia connessa al Dicastero, il quale si avvale della sua competenza. Ricordiamo che in precedenza questa accademia pontificia era collegata con il Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari (per la pastorale della salute).

³⁷ Al presente ci sono sedi dell'Istituto negli Stati Uniti, in Messico, in Spagna, in Brasile, in Benin, in India, e centri associati in Australia, in Corea, in Libano, nelle Filippine e in Colombia.

4. LE DISPOSIZIONI FINALI E LA DISPOSIZIONE DEROGATORIA DELLO STATUTO

Lo Statuto si chiude con cinque disposizioni finali e una derogatoria. La prima disposizione finale stabilisce che lo Statuto è approvato *ad experimentum*, senza indicare la scadenza. La seconda riguarda la promulgazione dello Statuto tramite la sua pubblicazione su «L'Osservatore Romano», fatto che è avvenuto il 5 giugno 2016. La terza, che lo Statuto sia pubblicato anche sugli *Acta Apostolicae Sedis*. La quarta, la data dell'entrata in vigore dello Statuto, che è quella del 1° settembre 2016. La quinta concerne la cessazione delle funzioni del Pontificio Consiglio per i laici e del Pontificio Consiglio per la famiglia e la loro soppressione. La disposizione derogatoria abroga gli artt. 131-134 e 139-141 PB, che interessavano entrambi i Dicasteri.

5. RIFORMARE PER CONTINUARE A SERVIRE

Il 17 giugno 2016, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza i superiori, i membri, i consultori e gli ufficiali del Pontificio Consiglio per i laici nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in occasione della 28ª e ultima Assemblea plenaria di questo Dicastero. In quell'occasione, il Papa ebbe a dire: «(...) è tempo di guardare nuovamente con speranza al futuro. Molto resta ancora da fare allargando gli orizzonti e raccogliendo le nuove sfide che la realtà ci presenta. È da qui che nasce il progetto di riforma della Curia, in particolare dell'accorpamento del vostro Dicastero con il Pontificio Consiglio per la famiglia in connessione con l'Accademia per la vita. Vi invito perciò ad accogliere questa riforma, che vi vedrà coinvolti, come segno di valorizzazione e di stima per il lavoro che svolgete e come segno di rinnovata fiducia nella vocazione e missione dei laici nella Chiesa di oggi. Il nuovo Dicastero che nascerà avrà come "timone" per proseguire nella sua navigazione, da un lato la *Christifideles laici* e dall'altro la *Evangelii gaudium* e la *Amoris laetitia*, avendo come campi privilegiati di lavoro la famiglia e la difesa della vita». ³⁸

L'istituzione del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita costituisce un nuovo tassello che si inserisce nell'azione riformatrice di papa Francesco riguardo la Curia romana, cioè l'insieme di Dicasteri e di organismi vari i cui membri compongono una specifica comunità di lavoro al servizio del Papa, quale garante della comunione ecclesiale, nel suo ministero petrino.

MIGUEL DELGADO GALINDO

³⁸ FRANCESCO, *Udienza ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i laici*, 17 giugno 2016, «L'Osservatore Romano», 18 giugno 2016, p. 8.

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
COME UNA MADRE AMOREVOLE
(«L'Osservatore Romano», 5 giugno 2016, p. 8)

COME una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.

Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate.

Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall'ufficio ecclesiastico "per cause gravi": ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr. can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette "cause gravi" è compresa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.

ARTICOLO 1

§ 1. Il Vescovo diocesano o l'Eparcha, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313 CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale.

§ 2. Il Vescovo diocesano o l'Eparcha può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.

§ 3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave.

§4. Al Vescovo diocesano e all'Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio.

ARTICOLO 2

§ 1. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dall'articolo precedente, la competente Congregazione della Curia romana può iniziare un'indagine in merito, dandone notizia all'interessato e dandogli la possibilità di produrre documenti e testimonianze.

§2. Al Vescovo sarà data la possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dell'inchiesta gli saranno comunicati e gli sarà sempre data la possibilità di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende l'iniziativa, sarà proposto dal Dicastero stesso.

§3. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione può decidere un'indagine supplementare.

ARTICOLO 3

§1. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrà incontrare, secondo l'opportunità, altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris*, della quale fa parte il Vescovo o l'Eparca interessato, al fine di discutere sul caso.

§2. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.

ARTICOLO 4

Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirà, in base alle circostanze del caso, se:

- 1°. dare, nel più breve tempo possibile, il decreto di rimozione;
- 2°. esortare fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione.

ARTICOLO 5

La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all'approvazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all'uopo designati.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis* e promulgato sul quotidiano «L'Osservatore Romano» entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.

Dal Vaticano, 4 giugno 2016

FRANCESCO P.P.

“LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA
PER NEGLIGENZA IN UN DECISO ORIENTAMENTO NORMATIVO”

LA Lettera apostolica *Come una madre amorevole* (in avanti, la *Lettera*) di Papa Francesco fa fronte alla complessa questione della negligenza delle autorità ecclesiastiche riguardo alla protezione dei beni dei fedeli e sul modo di esigere la relativa responsabilità. La normativa mette a fuoco soprattutto i danni gravi che possono derivare da una mancanza di diligenza, con speciale riferimento agli abusi su minori e adulti vulnerabili, puntando a stabilire le condizioni per la rimozione dall'ufficio di coloro il cui operato si sia rivelato gravemente negligente. La motivazione della Lettera ribadisce l'impegno di tutta la Chiesa per proteggere i suoi figli, in modo particolare coloro che sono più piccoli e indifesi situando in questa cornice le norme che contiene.

Queste norme stabiliscono in modo alquanto sommario due principali contenuti. Il primo, di ordine sostanziale, indica le tipologie di autorità ecclesiastiche la cui negligenza può portare alla rimozione (in sintesi, i titolari di uffici capitali e i superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto pontificio), e le condizioni che devono verificarsi per individuare il tipo di azione o omissione – di solito mancanze di prevenzione dei danni – che può essere sanzionato in tale modo: una negligenza grave o molto grave a seconda se la materia sono gli abusi su minori commessi da terzi o altre aree del governo. Il secondo ambito normativo della Lettera delinea la procedura per l'accertamento della responsabilità: stabilisce alcuni estremi per la comunicazione degli indizi della grave negligenza e un sistema di garanzie per l'indagato; demanda l'indagine in diversi passaggi a una congregazione della curia romana; e, qualora si decida che esistono gli estremi per la rimozione, riserva al Romano Pontefice l'approvazione in forma specifica del provvedimento della sessione ordinaria della congregazione.

Va salutato con indubbia soddisfazione che la Chiesa si doti di strumenti giuridici per appurare le responsabilità in cui possano incorrere le autorità ecclesiastiche, specialmente in materie sensibili nelle quali entrano in gioco beni di altissimo riguardo come la protezione dei bambini e degli adulti vul-

nerabili. Infatti, ogni indirizzo normativo teso a rendere effettiva la responsabilità per atti di governo provoca immediatamente nelle autorità l'incentivo ad alzare il livello di guardia. Non sembra altra la finalità della norma, in concomitanza con l'impegno a rendere più lineare il modo di attuare la responsabilità delle autorità qualora si siano verificati danni in questo ambito. Assieme ad un leggero chiarimento nell'interpretazione di certe norme e una relativa innovazione almeno a livello applicativo nell'ordinamento giuridico, la Lettera contiene soprattutto un indirizzo di politica legislativa o, se si vuole, una decisa azione di portata giuridico-pastorale. Infatti, la Lettera stabilisce taluni mezzi giuridici destinati a promuovere non solo l'effettiva responsabilità di chi sbaglia in questo ambito, ma anche un forte richiamo ad adoperarsi perché questi errori non siano più commessi.

Il presente commento ha come scopo mettere in risalto alcuni punti salienti della Lettera, senza pretendere né di sviscerarne tutte le conseguenze operative né di studiare le basi teologiche e giuridiche sulle quali si fonda.

In relazione alle conseguenze operative, il nostro commento è alquanto sommario a motivo del carattere di indirizzo che ha il testo normativo. Non è la prima volta che nel pontificato di Papa Francesco si scelga la strada che consiste nel puntare ad una finalità pastorale offrendo una cornice applicativa, che poi dovrà essere affinata in base alla esperienza e al modo in cui le istanze competenti si attrezzeranno per compiere le mansioni che al riguardo le sono demandate.

Rispetto alle basi teologiche e giuridiche sulle quali si fonda il provvedimento, non approfondiamo in questa sede la complessa questione dell'esistenza della responsabilità dei vescovi per gli atti di governo. Non sfugge a nessuno che l'individuazione delle ragioni che possono portare a richiedere una tale responsabilità e delle istanze a ciò preposte devono essere accuratamente fondate.¹

Il presente commento si incentra solamente su quattro campi che riteniamo meritevoli di speciale attenzione: l'ambito di applicazione delle norme contenute nella Lettera a livello dei soggetti; l'ambito di applicazione materiale delle norme; la qualifica della responsabilità che è alla base di un provvedimento di rimozione; qualche accenno agli assi portanti della procedura, descritta nella Lettera apostolica.

*

L'ambito di applicazione soggettivo delle norme sostanziali e procedurali della Lettera riguarda i titolari degli uffici capitali delle circoscrizioni eccle-

¹ Si vedano alcuni riferimenti nel lavoro, M. DEL POZZO, *Rilievi costituzionalistici a proposito della nuova disciplina per la rimozione del Vescovo* (in corso di stampa).

siastiche nonché i superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto pontificio. Sono queste le tipologie di persone che possono essere rimosse dal relativo incarico qualora, secondo le prescrizioni della norma, manchino a gravi doveri di diligenza legati al proprio ufficio.

Per delimitare i soggetti appartenenti alla gerarchia della Chiesa, la norma accenna sia al criterio relativo all'ufficio di capitalità (vescovi ed eparchi, e gli equiparati) che a quello della comunità che presiedono (diocesi, eparchie assieme a quelle equiparate). Si accenna anche esplicitamente a coloro che presiedono in modo temporaneo ad una circoscrizione ecclesiastica (Art. 1 § 1).

Questa inclusione del titolare temporaneo solleva la questione più generale della rilevanza della reale possibilità di prevenire o di reagire ad un eventuale danno. Ciò sarà spesso difficile per un amministratore diocesano, o per un'altra figura che di solito è in carica per un breve tempo. Si potrebbe dire qualcosa di analogo, ad esempio, nel caso degli Ordinariati militari, qualora si trattasse di eventuali danni causati in ambiti militari fisicamente molto lontani da dove si trova abitualmente l'ordinario militare. Al di là degli esempi concreti vogliamo sottolineare che non si può parlare di diligenza e di negligenza totalmente "in astratto", bensì sulla base di una possibilità reale di incidenza sugli eventuali causanti del danno secondo le circostanze di tempo e di spazio. Questi tipi di fattori sono vevoli anche secondo l'estensione della diocesi, il numero dei chierici, la possibilità della comunicazione, la facilità o difficoltà degli spostamenti, ecc. In definitiva, il criterio secondo il quale indubbiamente nessuno possa esimersi dall'adoperarsi per la protezione di certi beni preziosi non implica automaticamente che si risponde a prescindere da tutte le circostanze del caso. Precisamente per questo motivo si giustifica l'impostazione giuridica della Lettera, nel delimitare la responsabilità realmente esigibile e per stabilire i mezzi che consentono di farlo nel modo giusto.

Determinare con precisione i soggetti eventualmente responsabili è rilevante anche perché la norma assegna implicitamente un dovere di vigilanza e quantomeno di risposta efficace alle congregazioni romane competenti (cfr. Art. 2 § 1). Nel caso degli uffici capitali il compito della relativa congregazione sarà normalmente indicato dalla competenza riguardo alla circoscrizione di riferimento, per cui le congregazioni competenti saranno, la Congregazione per i vescovi (art. 75 PB), la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (art. 85 PB) e la Congregazione per le chiese orientali (art. 56 PB). In linea di principio lo dovrebbe essere anche la Congregazione della dottrina della fede, per gli ordinariati personali per anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica. In questo senso per effetto della Lettera sembra rinforzarsi e rendersi più stringente il dovere di vigilanza della Sede apostolica esplicitamente sui titolari degli uffici di

capitalità. Di rimbalzo emerge, come succede sempre che di accertamento di responsabilità si tratta, che cosa potrebbe succedere se una mancanza di diligenza di una congregazione in questo ambito si ripercuotesse in danni gravi per le persone o le comunità. In ogni caso, l'attribuzione del dovere di vigilanza alle congregazioni sui soggetti menzionati escluderebbe altre persone, per esempio, altri ordinari del luogo, riguardo ai quali di solito coloro che presiedono la circoscrizione dovrebbero svolgere una analoga funzione di vigilanza.

Notevolmente estesa è la competenza della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica riguardo ai superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica di diritto pontificio (Art. 1 § 4). Sembrerebbe che tale competenza fosse immediata su ciascun superiore maggiore, quindi trascendendo l'unità di disciplina dell'istituto sotto i Moderatori Supremi o i Superiori Generali degli istituti centralizzati, giacché la figura del superiore maggiore, oltre ad altri soggetti, include i provinciali e i loro vicari di queste categorie (cfr. cc. 613, 620 CIC).

Ci si può ragionevolmente chiedere se le congregazioni competenti siano in grado di reagire fattivamente a queste problematiche in ambiti così vasti, sia per quanto riguarda le circoscrizioni che, nell'ambito degli istituti religiosi, al di sopra della disciplina generale di ogni singolo istituto.

Sebbene da un punto di vista dell'esigenza di atteggiamenti diligenti possa essere ragionevole paragonare la situazione di un superiore maggiore con quella di un titolare di un ufficio capitale, nella misura in cui hanno alle loro dipendenze un certo numero di persone, non è tanto chiaro che la sanzione della rimozione dell'ufficio abbia nell'uno o nell'altro caso lo stesso significato. Sono ovviamente diversi dal punto di vista giuridico e teologico, ma lo sono anche dal punto di vista della situazione risultante dalla imposizione della sanzione. Senza entrare in particolari che potrebbero essere svariati, mentre nell'ambito religioso non viene intaccato lo statuto del fedele religioso e la sanzione potrebbe essere temporaneamente circoscrivibile, nel caso dei titolari degli uffici capitali è altamente probabile che si tratti di un definitivo allontanamento dal ministero di governo a livello episcopale, per cui, lasciando da parte i risvolti pubblici della vicenda, si tratterebbe quasi sempre di una sanzione tendenzialmente perpetua. La diversità della gravità degli effetti non potrà essere ignorata in fase di applicazione delle norme.

L'osservazione precedente mette in evidenza la quasi totale assenza di potenziali provvedimenti preventivi o di graduale portata per esigere la responsabilità di coloro che hanno mancato di diligenza nello svolgimento dell'ufficio di capitalità nelle circoscrizioni ecclesiastiche. Al di fuori dei parametri penali, la Lettera punta direttamente ad una misura grave quale è la rimozione dall'ufficio, senza che sia facile scorgere provvedimenti sanzioni proporzionali per condotte meno gravi. Anche da questo punto di vista si

deve far notare la notevole diversità tra il contesto degli uffici capitali e quello dei superiori religiosi, dove sono predisposti mezzi nella disciplina interna per incentivare il buon governo ed eventualmente sanzionare le condotte potenzialmente o effettivamente dannose.

★

Per rilevare l'ambito di applicazione materiale della Lettera va notato per primo che le fattispecie in essa contenute si situano al di fuori delle ipotesi penali di privazione dell'ufficio (cfr. c. 1389 CIC). Infatti, non c'è traccia di una delineazione penale, delle azioni o delle omissioni dei soggetti eventualmente implicati, che porterebbero la fattispecie sotto l'influsso degli speciali principi e garanzie penali, sia sostanziali che processuali. Pur non riguardando una fattispecie penale la Lettera contempla fatti molto seri (una negligenza nei confronti di persone che arreca gravissimi danni) che possono dare luogo ad un provvedimento sanzionatorio non lieve (la rimozione dall'ufficio) in relazione a soggetti titolari di qualificate funzioni di governo (in specie gli uffici di presidenza delle circoscrizioni ecclesiastiche). Pensando in modo realistico alla necessaria proporzionalità tra azioni, conseguenze giuridiche e soggetti, si potrebbe affermare che la materia in oggetto nella Lettera riguarda un terreno non lontanissimo dal diritto penale. In questo senso, un adeguato criterio di proporzionalità chiama in causa forti garanzie istituzionali per una giusta applicazione del provvedimento. L'attribuzione della competenza per il vaglio della responsabilità alle congregazioni romane e in ultima istanza ad un atto del Romano Pontefice andrebbero letti in questa chiave; per le stesse ragioni l'applicazione concreta dovrebbe essere molto attenta e mirata, quasi quanto lo è di solito il diritto nell'ambito penale.

Passando a considerare i settori di attività dove le azioni o le omissioni possono essere alla base della rimozione dall'ufficio, le norme in oggetto richiedono una certa attenzione perché sembrano delineare due ambiti diversificati, alquanto eterogenei: uno molto ampio e un altro abbastanza ristretto.

Un primo ambito, materialmente indeterminato nella Lettera, attiene in generale a azioni o omissioni che abbiano provocato un danno grave di qualunque tipo («fisico, morale, spirituale o patrimoniale») a persone singole o alla comunità nel suo insieme, come risultato di avere oggettivamente mancato in modo «molto grave» alla diligenza insita nell'ufficio. È quello che si legge nel combinato disposto degli Artt. 1 § 1 e 1 § 2.

Il secondo ambito è delimitato materialmente, in riferimento alle ipotesi in cui la mancanza di diligenza nell'esercizio dell'ufficio abbia direttamente a che vedere con abusi su minori o adulti vulnerabili. In questo caso la misura della diligenza è più rigorosa: basta una mancanza di diligenza qualificata

come grave (e non “molto grave” come nel caso precedente) perché possa essere applicato un provvedimento di rimozione dall’ufficio. A questo ambito più ristretto accenna il legislatore nella motivazione della Lettera nonché nell’Art. 1 § 3, con un esplicito rimando al Motu Proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, come testo legale di riferimento per la precisa tipizzazione degli abusi.

Per quanto riguarda il primo ambito, la norma è così generale che non sembra aggiungere uno speciale contenuto al diritto vigente sulla possibilità di rimozione di un vescovo, tranne forse che diventa certa la procedura per la rimozione. Il testo della motivazione della legge offre un qualche fondamento per questo apprezzamento dal momento in cui parte dalla base che «il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall’ufficio ecclesiastico “per cause gravi”: ciò riguarda anche i vescovi diocesani gli eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr. can. 193 §1 CIC; can. 975 §1 CCEO)». Certamente, qualora i canoni non specificassero il tipo di ufficio, la legislazione universale sarebbe applicabile anche ai vescovi e agli equiparati in diritto. Ciononostante, il carattere per così dire dichiarativo della Lettera potrebbe fungere come strumento di politica legislativa, vale a dire, per ricordare, e in qualche modo ammonire i titolari degli uffici capitali riguardo alla loro responsabilità di governo, rendendo presente che in alcuni casi un operato negligente può comportare la loro rimozione dall’ufficio.

Ferma restando questa valenza pastorale della norma, si deve tuttavia rilevare che il riferimento normativo è un po’ scarno, come succede spesso quando, forse per un desiderio di brevità e di semplicità, si cita un canone alla lettera senza prendere in considerazione la cornice reale, anche applicativa, nella quale è inserito. Basti ricordare che il c. 193 § 1 CIC è il punto di riferimento per le rimozioni da un ufficio «che viene conferito a tempo indeterminato», mentre gli altri paragrafi dello stesso canone si riferiscono all’ufficio «che a qualcuno è conferito a tempo determinato» (§ 2), e all’ufficio che «viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell’autorità competente» (§ 3). È evidente che l’ufficio di vescovo non è esclusivamente un ufficio «che viene conferito a tempo indeterminato»; è un ufficio con caratteristiche peculiari a livello teologico e costituzionale, che merita una attenzione particolare, come dimostra ad esempio la specificità della sua provvista. D’altronde, la dottrina e la giurisprudenza relativamente abbondante in questo ambito,² nel trattare la rimozione del titolare particolarmente stabile di un ufficio, pensa soprattutto al parroco; e quando lo stesso canone 193 CIC oltre alla causa grave richiama che sia «osservato il modo di procedere

² Cfr. M. LANDAU, *Amtsenthebung und Versetzung von Pfarrern: eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, P. Lang, Frankfurt am Main [etc.] 1999.

definito dal diritto», pensa certamente alla necessità di una procedura, però concretamente ha presente le procedure per la rimozione e il trasferimento di parroci, contenute nei cc. 1740-1752 CIC. Non pochi criteri di giustizia applicativi delle norme sui parroci potrebbero servire per affinare gli strumenti relativi ai vescovi e superiori maggiori, con i dovuti adattamenti legati alla specificità degli uffici, molto diversi da quello di parroco; anzi è probabile che i dubbi applicativi riguardo alla Lettera in oggetto portino l'interprete ad attingere ad alcuni di quei criteri.

Data la portata di questo primo ambito generale di applicazione della norma, sembra che non possa non avere punti di connessione con la responsabilità dell'amministrazione (cfr. c. 128 CIC; art. 123 § 2 PB), sulla quale sia la dottrina che la giurisprudenza canonica si stanno adoperando per renderla più chiara e operativa.³ È chiaro che la Lettera punta a rendere effettiva una specifica forma di responsabilità, che è quella che può portare alla perdita dell'ufficio per rimozione. Allo stesso tempo si suscitano diverse questioni che in questa sede possiamo solo accennare: il rapporto del provvedimento di rimozione con la riparazione del danno; la compatibilità tra la procedura della rimozione (che prevede un accertamento dei fatti) con il ricorso amministrativo e successivamente davanti alla giurisdizione contenziosa in ordine alla richiesta di riparazione del danno; la legittimazione attiva per promuovere l'una e l'altra azione di tutela, ecc.

Il secondo ambito di applicazione, questo materialmente determinato, è più chiaro nel riguardare un settore relativamente ben delineato di danni, di vittime e di condotte, per cui i doveri di diligenza del vescovo o del superiore sarebbero più facilmente individuabili. Come è noto, a causa della triste realtà degli abusi su minori, negli ultimi anni si è lavorato molto sia a livello universale che nell'ambito locale per definire quali siano le prassi più adatte per la loro prevenzione. In questo senso, si stanno definendo standard di condotta basati sulla esperienza che permettono di valutare e attuare più chiaramente le forme di protezione di queste persone. L'istituzione e l'operato della Pontificia Commissione per la tutela dei minori creata da Papa Francesco vanno in questa direzione. Infatti, secondo una recente comunicazione pubblica di questa Commissione, una bozza di quello che è diventata la Lettera apostolica che è oggetto del presente commento risale ai lavori della stessa.⁴

³ A livello generale, cfr. F. SALERNO, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (c. 128 CIC)*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2002, pp. 317-373; H. PREE, *La responsabilità giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica*, in E. BAURA – J. CANOSA (a cura di), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, A. Giuffrè, Milano 2006, pp. 59-97.

⁴ Press Release of the Pontifical Commission for the Protection of Minors (12 settembre 2016) in www.protectionofminors.va (consultato 18 gennaio 2017). La Pontificia Commis-

Precisamente in questo contesto dei doveri di diligenza per prevenire, evitare e punire gli abusi, è importante delimitare con precisione la portata giuridica di una azione o di una omissione. Le condotte indicate nelle diverse forme di linee guida (“Guidelines”), buone prassi o buone pratiche (“Best practices”), procedure omologate (“Standard”), ecc., non si sostituiscono alla valutazione delle azioni o delle omissioni per l’accertamento della responsabilità giuridica. Essi sono senz’altro un punto di riferimento e un aiuto per vagliare l’operato prudente, diventando rilevanti giuridicamente, anche come base per la imposizione di responsabilità, qualora nel caso concreto siano costitutivi di un illecito imputabile al soggetto, il che appartiene ad una valutazione giuridica determinarlo. La responsabilità giuridica non va scambiata, in questo come in altri ambiti, con semplici adempimenti o inadempimenti di parametri operativi esperienziali, tecnici o pratici. In questo senso, persino in un ambito così delicato come quello degli abusi su minori e su persone vulnerabili, è essenziale appurare la responsabilità giuridica vera e propria. È questo ciò che rende ragione delle norme sostanziali sulla responsabilità giuridica e delle procedure per l’accertamento e l’eventuale imposizione della sanzione, circondate sempre da garanzie per tutti coloro che intervengono, senza escludere la persona il cui operato è sottomesso a indagine.

In questo senso, non andrebbe attribuita una stretta valenza giuridica ad alcune affermazioni della Lettera che si capiscono come cornice pastorale, che potrebbero tuttavia indurre a confusione soprattutto se scambiate con gli standard di diligenza o se interpretate acriticamente (quindi al di fuori di una cornice giuridico-canonica) da parte di autorità civili, politiche, amministrative o giudiziarie, implicate in casi concreti di abusi. Ad esempio, quando si afferma nella motivazione della Lettera che «coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligen-

sione, ha uno statuto consultivo (Art. 1 § 1, Statuto della *Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, 21 aprile 2015); «Compito specifico della Commissione sarà quello di propormi le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non abbiano più a ripetersi nella Chiesa. La Commissione promuoverà, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili» (Chirografo del Santo Padre Francesco per l’istituzione della *Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, 22 marzo 2014). Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3 maggio 2011; sulla base di queste indicazioni, le singole conferenze episcopali, elaborano le loro “Linee guida”. Per l’Italia, cfr. Conferenza Episcopale Italiana, “Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici”, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 gennaio 2012.

za nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate», non si parla di affidamento nello stesso senso di quando si tratta della protezione che genitori, insegnanti o istruttori di sport debbono rispettivamente ai propri figli, allievi o clienti. È decisivo definire il tipo di rapporto che intercorre, nel caso concreto tra l'autorità e il minore (solo in senso larghissimo) "affidato", e tra l'autorità e la persona sulla quale pesa una accusa di abusi. Qualcosa di simile si potrebbe dire riguardo all'aver «mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale» (Art. 1 § 2) che richiama, come giustamente dice la Lettera apostolica, a una attenzione precisa del contenuto funzionale dell'ufficio pastorale ricoperto, vale a dire, come vedremo in seguito, l'ambito di effettiva incidenza del vescovo o del superiore maggiore riguardo a coloro che possono commettere azioni dannose contro minori o adulti vulnerabili.⁵

★

La natura della responsabilità che è alla base di un provvedimento di rimozione è una materia particolarmente delicata. Poiché di una responsabilità ecclesiale e quindi canonica si tratta, è importante circoscrivere l'analisi delle realtà sulle quali incide e delle norme relative all'impianto proprio del diritto canonico. Insistere su questo punto è decisivo sia perché i criteri di diligenza (e di negligenza) non sono fissi, sia perché la loro integrazione non dovrebbe risolversi frettolosamente attingendo acriticamente ai criteri di attribuzione di responsabilità dell'ambito degli ordinamenti non ecclesiali, che tra l'altro sono molto divergenti tra di loro a seconda dei paesi e delle materie, e in costante evoluzione. Basta rilevare le divergenze esistenti tra i sistemi di "civil law" e di "common law" ma anche, all'interno di ognuno dei sistemi, a seconda dei paesi e persino a seconda degli stati di una federazione; va citato il caso degli Stati Uniti di America, che è stato e continua ad essere rilevante per la materia che ci occupa.⁶

Le precedenti cautele sono pertinenti in questo commento nella misura in cui la normativa della Lettera fa affidamento, nella delineazione della condotta eventualmente costitutiva di una causa di rimozione, a categorie

⁵ Si ricordi la nota del Pontificio Consiglio per i testi legislativi sugli "Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero" (Communicationes, 36 [2004] 33-38).

⁶ Segnalare la differenza tra l'ambito canonico e quello secolare è perfettamente compatibile con l'esistenza di rapporti di collaborazione che richiama specialmente la materia degli abusi a minori; utili riferimenti, benché scritti in prospettiva prettamente penale in D. CITO, *Il diritto canonico di fronte ai reati, in particolare di fronte agli abusi sui minori*, «Iustitia», 3 (2010), pp. 253-263; E. CAPARROS, *La tutela penale dei diritti del soggetto nella società civile e in quella religiosa*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005.

giuridiche tipiche della responsabilità, che richiedono un accurato impegno interpretativo ed applicativo.

Non è questo commento il luogo adeguato per approfondire la materia in modo esauriente. Come è noto, la questione della responsabilità è uno dei grandi temi del diritto, giacché è in stretto contatto con alcune delle principali categorie della giustizia e dei modi per renderla operativa. Coinvolge la questione della causalità e quindi la domanda su quale grado di collegamento debba esserci tra l'azione e il danno arrecato; tocca il tema dell'accertamento degli elementi citati: stabilire se sia necessaria una prova esauriente, o se si possa fare uso di presunzioni, o se si inverta l'onere della prova, oppure se si possa prescindere dalla prova qualora si scegliesse una responsabilità di tipo oggettivo. Questa eventuale oggettivazione, che può essere di maggiore o minore grado, ripropone il tema della colpevolezza personale e della sua qualifica oggettiva o soggettiva, nonché il valore di circostanze che la modellano aggravandola o attenuandola. Questi fattori sono a loro volta intrecciati con le condotte effettivamente dovute dagli eventuali indagati per negligenza, riguardanti, nei casi della Lettera, la responsabilità per un atto altrui o una violazione di doveri di sorveglianza su persone, il che apre a un intero settore della riflessione sulla responsabilità giuridica.⁷

Dando per scontato che un approfondimento delle categorie precedenti sarebbe necessario per capire meglio la responsabilità di cui tratta la Lettera, passiamo a riflettere per sommi capi sul suo contenuto normativo al riguardo.

Il criterio più chiaro che in modo immediato si desume dalla formulazione della Lettera è una maggiore severità nell'imposizione della sanzione di rimozione qualora la materia siano gli abusi su minori o adulti vulnerabili. Infatti, basta una negligenza "grave" (e non "molto grave") perché si dia agli estremi di una rimozione.⁸ Dal momento in cui la motivazione della

⁷ Una visione panoramica, propedeutica per avviarsi alla comprensione della responsabilità nel diritto della Chiesa si può reperire in E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico: diritto e sistema normativo*, EDUSC, Roma 2013, pp. 59-76. La bibliografia sul tema è sconfinata; nell'ambito del "common law" si riconduce principalmente al "tort law"; i concetti fondamentali sono stati sviluppati nei sistemi continentali attorno alla categoria della responsabilità extracontrattuale con derivazioni in molti ambiti (responsabilità dell'amministrazione pubblica, responsabilità per prodotti difettosi, responsabilità degli amministratori delle società, responsabilità per danni ai beni della personalità, ecc.)

⁸ Un preliminare chiarimento terminologico sull'aggettivo "grave" è doveroso per affrontare la questione poiché nella Lettera viene usato con quattro accezioni diverse. Come abbiamo visto, la motivazione della Lettera ricorda che esiste già una norma nel CIC secondo la quale solo si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, che per "cause gravi" è osservato il modo di procedere definito dal diritto (cfr. c. 193 § 1 CIC). È più che nota la terminologia tecnica canonica che in diversi ambiti si richiama a "cause gravi" nella fattispecie di una norma. Il significato della "causa grave", richiama altre formulazioni normative come "causa giusta", "causa proporzionale" o "causa urgente" (per una

Lettera lo dice esplicitamente, la materia di riferimento sono i «casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*». Nonostante la materia sia molto definita, non lo sono tanto a priori i doveri di diligenza corrispondenti ai soggetti cui si riferisce la Lettera, che possono avere un influsso nelle fattispecie concrete. La gradualità delle possibili negligenze è molto grande, comprendendo da una gestione distratta o maldestra di un delitto consumato di abusi sessuali del quale si è avuto notizia, a tutte le misure preventive degli abusi che possono ricadere tra i compiti istituzionali del vescovo o del superiore maggiore. Da qui la rilevanza di come vengano interpretate le norme che accennano ai criteri della responsabilità che sono alla base della rimozione sia per l'area di condotte relative ad abusi su minori che per l'area più generale della responsabilità per negligenza.

Tra altre cose è decisivo sapere come si interpretano tre espressioni della formulazione della responsabilità nell'Art. 1: "mancare oggettivamente" (alla diligenza richiesta); che la diligenza sia quella richiesta "dal suo ufficio pastorale"; la non necessità di "grave colpa morale da parte sua". I nostri rilievi al riguardo debbono essere necessariamente schematici.

visione di sintesi, cfr. J. CANOSA, *Causa grave*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 958-959; *Causa justa*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 966-968; *Causa proporcionada*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 975-976; G. BIER, *Causa urgente*, in *Diccionario general de derecho canónico*, Vol. 1, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 976-978). Questo è il primo uso del termine "grave". Orbene, la "causa grave" sulla base della quale un vescovo (o un superiore maggiore) può essere rimosso dall'ufficio è configurata come un certo grado di negligenza che in alcuni casi deve essere "molto grave" (Art. 1 § 1-2) e in altri basta che sia "grave" (Art. 1 § 2-3). In questo secondo senso la "gravità" è predicato della negligenza, il che rimanda a certi doveri di diligenza che vanno determinati come oggetto di valutazione della singola fattispecie. In definitiva, la Lettera serve a fornire, per certi soggetti e per certe materie, i criteri che permettono di dire che esiste una causa grave per la rimozione dall'ufficio secondo il c. 193 CIC. Una terza nozione di "gravità" è anche adoperata nell'Art. 1 § 1 per delimitare l'ambito materiale della responsabilità generale (non relativa ad abusi di minori) del vescovo o del superiore maggiore. In questo caso si parla, a nostro modo di vedere, di prendere spunto da un risultato specifico, a partire dal quale vagliare l'eventuale negligenza: «abbiano provocato un danno grave ad altri». Vuol dire che negli altri casi (legati agli abusi) il risultato non conta? L'ipotesi non è irrilevante: se gli abusi ci sono stati non c'è questione giacché sono un danno grave; se non ci sono stati, andrà valutato il rischio di possibili abusi che si è creato per azione o omissione di diligenza. Bisogna però chiedersi se il risultato di un rischio di abusi vada considerato alla stregua della ipotesi generali di un "danno grave" (Art. 1 § 1), oppure tutta la materia che abbia a che vedere con gli abusi (reali o possibili) rientri nella dizione "nel caso si tratti di abusi" dell'Art. 1 § 2. Il tema della responsabilità sulla base di un risultato o di un rischio va preso in attenta considerazione. Il qualificativo "grave" è usato in un quarto contesto (Art. 1 § 2, in fine): date altre condizioni, si può procedere alla rimozione del soggetto "anche senza grave colpa morale da parte sua". Di questo significato ce ne occupiamo in seguito nel testo.

In primo luogo, “mancare oggettivamente” alla diligenza richiesta (molto gravemente o solo gravemente a seconda della materia, come abbiamo visto) sembra che si debba intendere come l’esigenza di un giudizio chiaro di adeguatezza tra ciò che è stato omesso o fatto, e il danno arrecato. In questo modo si dovrebbe escludere (malgrado la parola potesse suggerirlo), una responsabilità oggettiva, vale a dire, l’attribuzione della responsabilità per il solo fatto che esiste il danno, per via di una presunzione sostanziale o processuale secondo la quale un soggetto deve rispondere sempre di quei danni. Questo tipo di responsabilità, tipica di contesti civili nei quali si pensa soprattutto a un danno e a un relativo risarcimento monetario, tra l’altro spesso coperto da assicurazione, alle volte viene evocata quando si parla in termini popolari di “tolleranza zero”. La Lettera, portatrice della sollecitudine della Chiesa per coloro che possono essere danneggiati da azioni o omissioni dell’autorità, non sembra che cerchi questo risultato. Tra l’altro perché una responsabilità del genere potrebbe incentivare un tale livello di sfiducia nelle persone e di aggressività nella risposta preventiva al problema posto, che non sembra consono con la natura della Chiesa stessa. In questo senso, “mancare oggettivamente” dovrebbe significare che sia stata accertata una azione negligente ed imputabile all’autorità ecclesiastica dalla quale sono derivati danni certi.

In secondo luogo, che la diligenza sia quella richiesta “dal suo ufficio pastorale” ripropone la reale portata della missione del vescovo o del superiore, e dei mezzi che ha a disposizione per renderla operativa. Sembra evidente che quando si tratta di vagliare la responsabilità dell’autorità, bisogna usare precisione sulle condotte effettivamente dovute, ossia quelle che definiscono gli standard di diligenza e, di converso, i casi di negligenza. In questo senso, come dicevamo a proposito della gravità delle condotte incriminate, che riguardano soprattutto la vigilanza di comportamenti altrui, sembra importante limitarsi a espressioni di responsabilità alla stregua della colpa effettivamente provata in contesti operativi che veramente riguardano il vescovo o il superiore.

Questo accorgimento non è superfluo nella misura in cui richiama ad una effettiva verifica nel caso concreto del fatto che, sulla base delle circostanze di tempo e spazio che delimitano la fattispecie, l’autorità è stata colpevole. Basta pensare al fatto che la norma in oggetto dovrà applicarsi in tutte le diocesi del mondo, dove la capacità reale di incidenza del titolare dell’ufficio capitale, in specie su condotte che spesso non si manifestano facilmente al pubblico non è per nulla scontata. Questo apprezzamento dovrebbe essere preso in considerazione negli standard di diligenza o le buone pratiche che siano stabilite, sia da istanze della Sede apostolica che dalle conferenze episcopali. Il fatto che in sé possano e debbano essere stringenti per migliorare il governo ed essere esigibili come esplicitazione dell’ufficio pastorale non

significa che automaticamente attribuiscono la responsabilità, se non è stato possibile implementarle operativamente nella singola diocesi.

Una considerazione simile riguarderebbe i superiori maggiori, con la specificità derivata dal fatto che la loro posizione non è assimilabile acriticamente a quella del vescovo. La maggior parte dei superiori maggiori hanno superiori immediati, che in un modo o in un altro concorrono alle mansioni a loro demandate. A seconda dell'estensione dell'istituto, del grado di centralizzazione o di decentramento e di come effettivamente si possa incidere sull'operato dei membri si dovrà valutare in un modo o in un altro la responsabilità. Anche in questo settore il criterio della colpa effettivamente provata servirebbe per contenere entro limiti prudenti l'assegnazione della responsabilità.

Vediamo in terzo luogo l'affermazione sulla non necessità di "grave colpa morale da parte sua" in riferimento al soggetto la cui responsabilità si tenta di individuare. Ci sembra una formulazione poco chiara.

Sembra che si debba escludere che in un testo normativo destinato a stabilire la responsabilità giuridica di un soggetto preposto a certe funzioni si stia facendo riferimento alla responsabilità morale, quindi se l'azione è costitutiva o meno di un illecito morale o un peccato. Se lo riteniamo una ridondanza si starebbe dicendo: a prescindere dalla valutazione sulla moralità della azione, la responsabilità può comportare la rimozione dall'ufficio.

Sarebbe comunque discutibile se l'assenza di "colpa morale" stesse a proporre una sorta di responsabilità oggettiva, quindi senza colpa. Se "morale" viene letto come "personale" sembrerebbe che quello che si è detto precedentemente riguardo alla colpa molto grave (o grave) venisse ad essere ridimensionato da questa clausola. Non si capirebbe come si possa chiedere una colpa grave o molto grave (dalla quale sia derivato d'altronde un danno molto grave) senza grave colpa morale, ossia personale e quindi causale, imputabile e provata.

Una possibile spiegazione a questa delimitazione della responsabilità sarebbe ricondurla alle fattispecie della responsabilità del parroco, che abitualmente si ritiene non necessariamente legata alla colpa soggettiva grave. Infatti, si potrebbe riscontrare una somiglianza della norma della Lettera con la dizione del c. 1740 CIC («Quando il ministero pastorale di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso»), in concomitanza specialmente con le cause enunciate nei capoversi 2 e 3 del c. 1741 CIC. Sarebbero casi in cui il vescovo, senza che si possa affermare una colpa grave (giuridica) da parte sua, fosse diventato inabile a gestire la situazione o avesse perso ogni buona considerazione da parte dei fedeli. In questi casi si dovrebbe verificare l'esistenza di un danno veramente grave alla comunità e non la semplicemente presunta inefficacia del governo episcopale. Infatti, sarebbe molto discutibi-

le riscontrare in una globale mancanza di efficacia di governo (e non un danno concreto verificabile in modo inequivocabile) una causa di rimozione. La fattispecie generale dell'Art. 1 § 1 che parla di un «danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme; il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale», non dovrebbe essere liquidata in un indefinito "mal andamento" della diocesi. Non bisogna dimenticare la posizione di capitalità del vescovo che porta con sé un notevole grado di autonomia di governo. Inoltre, il fatto di accostare qualche causa di rimozione del vescovo alle cause di rimozione del parroco non si può tradurre in nessun modo in una equiparazione delle figure giuridiche e della tipologia della dipendenza rispettivamente della Sede apostolica e del vescovo. Sembra quindi che qualche chiarimento sulla clausola finale dell'Art. 1, § 2 sarebbe necessario.

Per concludere il commento sui criteri di assegnazione della responsabilità è utile esplicitare due problematiche legate al rapporto tra l'autorità episcopale e i casi di abusi. Riflettere su tali problematiche può aiutare a capire la necessità di una notevole precisione giuridica nel trattamento della materia, a fronte di valutazioni eccessivamente disinvolute che possono indurre a confusione sulla portata reale della incidenza dell'autorità ecclesiastica nella realtà.

L'esperienza recente mostra come il caso in cui si tende ad oggettivare la negligenza del vescovo o del superiore non è tanto che sia stato in grado di evitare abusi o in generale danni a persone, quanto l'omissione o la maldestra gestione di casi di abusi reali o sospetti in relazione al presunto autore: sospensione tardiva, rimozione titubante, trasferimento poco trasparente, ecc. Vale a dire, spesso la funzione dell'ufficio che è vagliata come diligente o negligente è quella consistente nella possibilità di allontanare le persone da ulteriori situazioni di rischio, generalmente dopo che si è verificata o si sospetta che si sia verificata una azione dannosa. L'accertamento dei fatti, la causalità e l'imputabilità riguardo a queste precise condotte di sorveglianza nell'azione di governo dovrebbe essere il contenuto dell'analisi giuridica per accertare la responsabilità nella quale si è incorso.

Un secondo settore di attività o inattività del vescovo o del superiore è alle volte misurato sulla base dei doveri che riguardo agli abusi su minori impongono le leggi civili nei luoghi dove sono reale o presuntivamente avvenuti. Qualora la normativa e la politica applicativa statuale sia più rigida e conti meno sulla capacità di arginare la situazione da parte dell'autorità ecclesiastica, questa è più fortemente costretta ad agire in modo inequivocabile e forse aggressivo, a rischio che qualche riluttanza o qualche tentativo di chiarire la situazione prima di rivolgersi alle istanze civili sia valutata come una mancanza di diligenza civilmente punibile. La domanda da porsi è se ogni assegnazione di responsabilità nell'ambito civile per inadempimento

di standard di vigilanza debba essere automaticamente recepita nell'ambito ecclesiale come causa di rimozione. Da quanto abbiamo detto in precedenza la risposta dovrebbe essere negativa.

In definitiva, è ovvio che i criteri di valutazione della condotta, della colpevolezza e della imputabilità vanno considerati con grande cautela. In questo campo, la formulazione della responsabilità canonica non è stata molto sviluppata; l'occasione offerta dalla Lettera, pensata per una tipologia di responsabilità delineata dalla gravità della sanzione (la rimozione di vescovi e superiore maggiori) è una opportunità per avviare una riflessione, nonché una prassi che potremmo augurarci di taglio giurisprudenziale (benché per il momento sembri circoscritta all'ambito amministrativo) che serva a rendere certe sia le condotte dovute da tutte le autorità ecclesiastiche che i criteri di attribuzione della responsabilità.

*

Vale la pena dedicare alcuni accenni alla procedura delineata negli Art. 2-5 della Lettera.

Va salutato positivamente il fatto che da adesso in poi si possa contare su una procedura stabilita legalmente per far emergere la responsabilità dei pastori preposti alle circoscrizioni ecclesiastiche e anche ai superiori maggiori. Per quanto riguarda questi ultimi, vanno qui riproposti i dubbi che indicavamo prima, per il fatto che nella maggior parte dei casi sono integrati in una organizzazione con propri meccanismi di controllo e verifica. Non è tanto chiaro che si debba supporre che la Congregazione per i religiosi agisca nella generalità dei casi totalmente al margine dell'istituto. Dover agire al margine dell'istituto potrebbe essere un segno che le procedure interne allo stesso non hanno funzionato e che, di conseguenza, si deve vagliare anche la loro consistenza ed efficacia reali.

Il carattere potestativo dell'avvio della procedura nella congregazione romana competente solleva la questione dell'eventuale concomitanza di altri processi o procedure sugli stessi fatti o fatti collegati (Art. 2 § 1). Infatti, le congregazioni possono considerare che la priorità sia data ad altri aspetti della vicenda, e che solo in un ulteriore momento sia conveniente intraprendere una indagine sull'operato dell'autorità. Si pensi all'eventualità che si siano avviate procedure riguardanti abusi di minori. Bisognerebbe anche chiedersi comunque se l'accertamento di tali abusi o in generale la prova dei danni siano in qualche modo pregiudiziali per avviare la procedura. Senza precisare ulteriormente, la norma parla di "seri indizi" di un esercizio negligente del governo. A nostro avviso la congregazione non ha a priori la capacità di valutare tale circostanza se non è a istanza di parte, per via di una derivazione da un processo o di una denuncia delle vittime o di persone legate alle vittime dei possibili abusi (di minori o di altro tipo); il passaggio non è

automatico e le fattispecie possibili sono tante: mentre è relativamente facile circoscrivere l'oggetto della indagine su come abbia agito un vescovo per quanto riguarda persone che hanno abusato di minori, non lo è tanto mettere a fuoco la notizia, o una molteplicità di indizi, su una o più negligenze che abbiano presuntivamente causato danni.

In termini generali la procedura si può ritenere parecchio sommaria nonché per così dire "interna" alla gerarchia della Chiesa; quasi come l'operato di una commissione di disciplina all'interno di una organizzazione. Dal momento che sono vagliate azioni o omissioni di un vescovo che è in carica un certo livello di riservatezza sembra giusto; è anche probabile che in parecchi casi sia prevedibile una collaborazione da parte dell'indagato. Da un certo punto di vista sembra che la procedura debba poter incanalare situazioni molto diverse: dalle ipotesi che il vescovo chieda di essere aiutato a fare chiarezza su un sospetto grave di negligenza (l'Art. 2 § 2 ipotizza una iniziativa del vescovo per incontrare le autorità della Congregazione), fino ad un confronto serrato su fatti contestati basati su accuse gravi e incalzanti (l'Art. 2 § 2 afferma la possibilità di «difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto»), oppure un dialogo schietto nell'atmosfera di collaborazione fraterna che evoca la condivisione della condizione episcopale.⁹

Va approfondita in ogni caso la valenza della condizione di indagato nonché i passaggi relativi alla informazione e difesa: l'Art. 2 offre quasi solo uno schizzo delle garanzie ad esso concesse, tenendo conto tra l'altro che secondo le previsioni normative e tenendo conto che si svolge in congregazione, sembra trattarsi di una procedura prettamente documentale. Il fatto che a chi è indagato gli sia data la possibilità di incontrare le autorità della congregazione e che in ogni caso l'incontro avverrà (giacché se non lo chiede l'interessato sarà proposto dal dicastero), evoca a priori non tanto un sistema di udienza e contraddittorio quanto un qualche tipo di dialogo chiarificatore. L'affermazione generale sulla «possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto» (Art. 2 § 2) andrebbe approfondita soprattutto in quei casi in cui l'accertamento della responsabilità è una vera e propria fattispecie di prova di fatti e della causalità reale, di confronto con

⁹ Simile a quello predisposto nell'art. 5 delle *Disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 5 novembre 2014 (*Acta Apostolicae Sedis* 106 (2014) pp. 882-884), nel quale si diceva: «In alcune circostanze particolari l'Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un vescovo di presentare la rinuncia all'ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo». Un segno del fatto che nel limite del possibile si vorrebbe condurre la procedura per questa strada è che la Lettera apostolica, persino nei casi in cui la rimozione viene ritenuta opportuna, si prospetta secondo le circostanze come una esortazione fraterna perché il vescovo presenti volontariamente la rinuncia; se questa non avviene si procede all'emissione del decreto di rimozione (cfr. Art. 4, 2°)

norme giuridiche e con standard di diligenza, di accertamento di colpevolezza secondo gradi che vanno accuratamente vagliati secondo circostanze di tempo e di spazio, di controllo della effettiva possibilità di incidenza del governo in concreto settore di attività, ecc. Non si deve dimenticare che nella maggioranza degli ordinamenti, l'accertamento della responsabilità per danni di terzi per la sua complessità è legata all'esercizio della funzione giudiziaria.

Va rilevato il passaggio (Art. 3 § 1) che chiama in causa «secondo l'opportunità, altri vescovi o eparchi appartenenti alla conferenza episcopale, o al sinodo dei vescovi della Chiesa *sui iuris*, della quale fa parte il vescovo o l'eparca interessato, al fine di discutere sul caso». Traspare in questo eventuale passaggio, una chiamata alla condivisione della responsabilità episcopale a livello locale, il che non può non essere salutato positivamente. Sembra timidamente accennarsi all'ipotesi prospettata in qualche occasione di istanze di sorveglianza e talvolta di giudizio, a livello di sinodalità locale anche nella Chiesa latina. In ogni caso, dato che si tratta di accertare fatti e appurare responsabilità, sembra molto importante circoscrivere con precisione l'oggetto della interpellazione a questi vescovi (forse destinata anche ad esplorare le possibili ricadute negative di una rimozione a livello del episcopato locale). In questo contesto si sollevano però delicate questioni prudenziali, sia in relazione al carattere sanzionatorio del provvedimento su base giuridica certa che sulla sua non conversione strumentale in un eventuale rimedio collaterale a dissensioni, persino gravi, all'interno di un episcopato.

È chiaro in ogni caso che il Legislatore è consapevole della gravità del provvedimento qualora si giungesse alla conclusione che il titolare dell'ufficio debba essere rimosso. Il fatto che sia chiamata in causa la Sessione ordinaria della Congregazione per la decisione (Art. 3 § 2) e l'approvazione specifica del Romano Pontefice ne è una testimonianza eloquente. È anche significativo della consapevolezza che si tratta di individuare una responsabilità giuridica il fatto che il Papa «si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi» (Art. 5).

FERNANDO PUIG

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Lettera circolare circa la concessione del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva*, Prot. n. 51324/16 VAR, 30 gennaio 2016.*

CON l'entrata in vigore del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, alcuni Tribunali hanno trasmesso per la richiesta del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile la prima sentenza affermativa divenuta esecutiva.

Questa Segnatura Apostolica, competente a concedere il decreto di esecutività delle pronunce giudiziali destinate ad ottenere il riconoscimento nell'ordinamento giuridico statale (cf. art. 8.2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, che apporta modificazioni al Concordato lateranense), deve al riguardo delle menzionate nuove richieste aggiornare la precedente Lettera circolare del 20 marzo 1991 (prot. n. 21402/89 VAR) emanata in attuazione degli articoli 60-62 del *Decreto Generale sul Matrimonio canonico*, ferme restando le disposizioni della Lettera circolare del 14 novembre 2002 (prot. n. 33840/02 VT).

Il presente aggiornamento si rende necessario in quanto con la recente riforma del processo di nullità matrimoniale la prima sentenza affermativa diviene esecutiva «*elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis*» (*can. 1679 MIDI*; cf. anche *can. 1680, § 2 MIDI*). In tale evenienza si rende necessaria la certificazione che i termini per appellare, stabiliti in base alla loro decorrenza, sono inutilmente trascorsi, ossia senza che alcuna delle parti e neppure il difensore del vincolo, abbia interposto appello presso il Tribunale che ha emesso la sentenza e, in caso affermativo, senza che abbia proseguito l'appello presso il Tribunale superiore.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pertanto, per la concessione del decreto di esecutività per le prime sentenze affermative richiede, oltre alla documentazione di cui alle menzionate precedenti Lettere circolari, i seguenti documenti:

- 1°. Prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il difensore del vincolo;
- 2°. Copia del decreto esecutivo emesso dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per l'interposizione dell'appello.

* Vedi alla fine del documento la nota di M. DEL POZZO, *Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in base al m. p. Mitis iudex*.

Queste disposizioni si applicano anche per le sentenze pronunciate nel *processus brevior*, che sono trasmesse a questa Segnatura Apostolica dal Tribunale che cura la documentazione per la richiesta del decreto di esecutività.

Roma, dalla Sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, li 30 gennaio 2016.

Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*

+ Giuseppe SCIACCA, *Segretario Agg.*

LE CONDIZIONI PER IL DECRETO DI ESECUTIVITÀ
DELLA SEGNAURA APOSTOLICA
IN BASE AL M. P. *MITIS IUDEX*

La presente *Lettera circolare* chiarisce le *condizioni richieste per l'emanazione del decreto di esecutività* delle sentenze di nullità matrimoniale da parte della Segnatura Apostolica al fine di ottenerne gli effetti civili a seguito dell'entrata in vigore del m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*.¹ Il visto di esecutività del supremo organo ecclesiastico di controllo è una forma di garanzia prevista solo per alcuni Paesi (Brasile, Italia, Portogallo);² il documento si riferisce perciò esplicitamente alla legislazione latina e, tra l'altro, fa specifico riferimento alla realtà italiana.³ Le misure di cautela e accortezza previste riguardano comunque il necessario riscontro della formazione del "giudicato formale" o "quasi-giudicato" canonico⁴ e paiono estensibili dunque all'intero ordinamento ecclesiale.

¹ Cfr. Papa FRANCESCO, *litterae ap. motu proprio datae Mitis iudex Dominus Iesus* [= MIDI], 15 agosto 2015, «AAS», 107 (2015), pp. 958-970.

² Per i rilievi operativi e i riferimenti normativi, cfr. anche *L'attività della Santa Sede nel 2015*, Città del Vaticano 2016, pp. 794-795.

³ Si richiama il *Decreto generale sul Matrimonio canonico* della CEI del 5 novembre 1990 («Notiziario CEI», 10/1990, pp. 257-279). È appena il caso di precisare che tale Decreto generale precisa all'art. 60: «I fedeli che hanno celebrato il matrimonio canonico assicurandone gli effetti civili attraverso la procedura concordataria e hanno ottenuto da un tribunale ecclesiastico una sentenza di nullità del medesimo sono di norma tenuti, dopo che ne è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, [...]». L'auspicio è infatti la piena corrispondenza tra i due ordinamenti per la rilevanza pubblica e sociale del coniugio.

⁴ Le espressioni si riferiscono alle usuali nozioni alternative a quella del "giudicato materiale" in virtù del disposto del can. 1643. Cfr. anche S. BERLINGÒ, *Giudicato*. 5) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. 15, Roma, 1988; A. BETTETINI, *Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Padova 2002, pp. 173-227; J. LLOBELL, *Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone. Note sulla dottrina di Carmelo de Diego-Lora*, «Ius Ecclesiae», 5 (1993), pp. 283-313.

Il provvedimento si inserisce nel *contesto innovativo e delicato della riforma processuale* in corso.⁵ La revisione operata da Papa Francesco ha determinato un chiaro impulso alla semplificazione e velocizzazione dei giudizi matrimoniali.⁶ Il mutato quadro normativo ha impresso indubbiamente una più decisa spinta alla celerità, cercando di evitare lungaggini o attese innesessarie,⁷ ma non ha inteso certo sminuire l'avvedutezza e la razionalità del sistema processuale. L'intento del chiarimento del Supremo Tribunale è di raggiungere la sicurezza della stabilità della decisione *pro nullitate* onde prevenire esecuzioni della sentenza precipitose e avventate, purtroppo altrove già verificatesi, che compromettono non solo il diritto di appello e la certezza delle situazioni giuridiche ma, ciò che è più grave, la stessa pace e serenità delle coscienze.

Il documento rappresenta dichiaratamente un aggiornamento nella continuità della prassi della Segnatura Apostolica volto ad assicurare convenientemente la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. Le due richiamate Circolari precisavano l'elenco dei documenti richiesti⁸ e alcune cautele per garantire il diritto di difesa.⁹ Le indicazioni in esse fornite illuminano i

⁵ «Più si studiano e si applicano i nuovi processi di nullità del matrimonio, più evidente è la profonda riforma attuata che, inoltre, penso sia legittimo considerare ancora in corso» (J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis Iudex" e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Atti del VI Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico*, Pontificia Università della Santa Croce, 19 settembre 2016, in corso di pubblicazione, § 9).

⁶ «In totale sintonia con tali desideri [processi più rapidi ed accessibili], ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (*Proemio*, MIDI). Anche TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano, gennaio 2016 a proposito dei *Capisaldi della riforma* parla di «*Procedure più semplici e agili*» (p. 11).

⁷ Va da sé che l'avventato invio di una sentenza senza la necessaria certificazione, paventato dalla Lettera in oggetto, comporterebbe un inevitabile ritardo e appesantimento per la richiedente di integrazioni e il carteggio conseguente.

⁸ La documentazione originariamente richiesta concerneva: a) la richiesta delle parti o di una di esse, b) la copia della sentenza di I° grado e del decreto di ratifica o della IIª sentenza conforme, c) il certificato religioso di matrimonio, d) il certificato della trascrizione civile del matrimonio, e) il pagamento della tassa prevista. Si precisava pure: «In casi particolari, qualora la Segnatura Apostolica ritenga di dover approfondire determinati elementi, potranno essere richiesti ai Tribunali altri dati della causa» (Prot. n. 21402/89).

⁹ Cfr. il testo della Circolare (Prot. n. 33840/02 VT) con il commento di G. MARAGNOLI, *Il diritto di difesa delle parti nel processo canonico: una «lettera circolare» della Segnatura Apostolica*, «*Ius Ecclesiae*», 15 (2003), pp. 869-871. Il rilascio del decreto di esecutività comportava la menzione del diritto di avvalersi dell'assistenza di un avvocato, risultante dal testo della pronuncia e da ulteriore documentazione (ad es. la citazione) e l'avvertimento alle parti di proporre osservazioni al tribunale d'appello nel processo *ex can.* 1682 § 2 abrogato.

criteri e il contenuto del riscontro della Segnatura, conservano la loro residua validità ed è bene anzi che si diffondano e generalizzino come forma di conformità alla prassi curiale, specie in riferimento alla tutela dello *ius defensionis*.¹⁰

Il nucleo della Circolare in commento concerne il riscontro della formazione del giudicato formale nelle cause matrimoniali. Il tema, com'è noto, ha ricevuto un'ampia trattazione precedente¹¹ e una profonda riconsiderazione a seguito dell'abolizione dell'obbligo della doppia decisione conforme, ovviamente ancora in fase di approfondimento e maturazione scientifica.¹² Le condizioni richieste dal Dicastero non fanno che recepire quanto previsto dal *Motu proprio*: «La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva» (can. 1679). La possibile esecutività della prima sentenza positiva è riconducibile quindi all'inesorabile spirare dei termini per l'appello.¹³ I termini perentori fissati concernono tanto la proposizione dell'impugnazione¹⁴ quanto la sua prosecuzione.¹⁵ La Lettera circolare considera perciò espressamente sia l'ipotesi della mancata interposizione dell'appello, che costituisce la circostanza più frequente e abituale, sia l'eventualità della assenza

¹⁰ Al di là dell'esplicitazione *ab origine* della facoltà di ricorrere alla difesa tecnica, attualmente assume decisivo rilievo l'avvertimento alle parti della possibilità d'impugnazione, cfr. anche *infra* nt. 19.

¹¹ Cfr. ad es. C. DE DIEGO-LORA, *Eficacia de cosa juzgada y nueva «propositio»*, in *Cuestiones básicas de derecho procesal canónico*, Ed. J. Manzanares, Salamanca 1993, pp. 179-211; N. SCHÖCH, *Il principio della duplice conformità delle sentenze nella giurisprudenza rotale*, in *Verità e definitività della sentenza canonica*, Città del Vaticano 1997, pp. 101-130; E. TURNATURI, *Verità ed esecutività della sentenza dopo una duplice decisione conforme*, in *Verità e definitività...*, pp. 79-99.

¹² Cfr. J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul "Tavolo di lavoro" per l'Italia)*, «Ephemerides Iuris Canonici», 56 (2016), in corso di stampa; A. RECCHIA, *I mezzi di impugnazione: alcune considerazioni*, in *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di E. B. O. Okonkwo - A. Recchia, Città del Vaticano 2016, pp. 105-125 (spec. pp. 105-113, *Esecutività della prima sentenza pro nullitate, non appellata*); R. RODRÍGUEZ CHACÓN, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, «Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado (Iustel.com)», 40 (enero 2016).

¹³ Benché l'esecutività sia riconducibile operativamente alla pronuncia positiva, un'eguale rilevanza preclusiva deve essere attribuita anche alla scadenza del termine d'impugnazione della sentenza negativa con il conseguente eventuale esperimento solo della querela di nullità e della domanda di nuovo esame.

¹⁴ «L'appello deve essere interposto avanti al giudice che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza» (can. 1630 § 1).

¹⁵ «L'appello deve essere proseguito avanti al giudice al quale è diretto entro un mese dalla sua interposizione, a meno che il giudice che ha emesso la sentenza non abbia stabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione» (can. 1633). Da cui si ricava che la perentorietà può essere dilazionata per espressa disposizione del giudice *a quo*.

di prosecuzione dell'appello. Il provvedimento non menziona invece la più remota evenienza della perenzione o rinuncia all'appello che parimenti determinerà la cessazione dell'istanza e la conseguente esecutività della pronuncia.¹⁶ La riforma ha facilitato insomma il raggiungimento dell'operatività del disposto, avvalorando però l'esigenza di controllare rigorosamente l'osservanza della facoltà di appello.¹⁷ Può essere utile evidenziare che in base alla normativa vigente la sentenza da eseguire potrà essere anche quella di secondo o di terzo grado.¹⁸

Il punto nevralgico nell'emanazione del decreto di esecutività è l'incontrovertibile *dimostrazione dell'inappellabilità della sentenza*. Tale onere consta dei due passaggi richiamati nella Lettera circolare: 1) la prova dell'avvenuta notifica; 2) l'attestazione dello spirare infruttuoso del termine per l'appello. Il rispetto del diritto al doppio grado di giurisdizione si concreta infatti nella effettiva concessione della facoltà di proporre il mezzo di gravame. L'aspetto pregiudiziale decisivo per la corretta esplicazione del regime impugnatorio riguarda la *notifica alle parti*: la conoscenza effettiva e ufficiale del contenuto del *decisum*, cui ragionevolmente e cautelativamente si ritiene dover aggiungere la specifica informazione relativa alle facoltà difensive.¹⁹ Il mancato tempestivo compimento dell'incombenza notificatoria comporta evidentemente la possibile dilatazione dei tempi di formazione del giudicato formale.²⁰ Il decreto pertanto si fonda *in primis* sulla prova della pubblicazione della sentenza a tutte le parti.²¹ Si ribadisce peraltro la necessità della

¹⁶ Cfr. artt. 143-152 DC, con i relativi commenti (R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Commento Tit. VI. De cessatione instantiae DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo - J. Llobell - J. Miñambres, Roma 2013, pp. 402-411).

¹⁷ Nel ns., *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, XLVIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico, Udine 5-8 settembre 2016, atti in corso di pubblicazione, si parla esplicitamente di un «corroboramento della purezza e rispondenza dell'appello» (§ 4.9).

¹⁸ È espressiva al riguardo l'intitolazione di un paragrafo del menzionato articolo di J. Llobell: «5.2. Il parziale ritorno del MI al sistema delle decretali previo a la Const. ap. "Dei miseratione" (a. 1741): il diritto di "appello" in terza istanza contro la sentenza di secondo grado non conforme a quella di prima istanza» (*Questioni circa l'appello e il giudicato...*). Sarebbe congetturabile anche un ulteriore grado del tribunale (non dell'istanza del giudizio) qualora fosse introdotto in secondo grado un capo *tamquam in prima instantia* (cfr. can. 1680 § 4; J. LLOBELL, *Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata «tamquam in prima instantia ex can. 1683»*, «Ius Ecclesiae», 8 [1996], pp. 689-711).

¹⁹ «Se la sentenza è appellabile, insieme alla pubblicazione si deve indicare il modo con cui l'appello può essere interposto e proseguito, facendo menzione espressa della facoltà di adire, oltre al tribunale di appello del luogo, la Rota Romana» (art. 257 § 2 DC).

²⁰ La dilatazione dei termini dell'appello comporta anche il conseguente ampliamento della facoltà di proporre appello incidentale (cfr. can. 1637 § 3).

²¹ La datazione dell'adempimento tra l'altro incide sulla decorrenza del termine. Il termine decorrerà dall'ultima notifica valida.

notifica al Difensore del vincolo (parte pubblica convenuta necessaria), che talora sarà l'unico vero contraddittore della nullità e il principale interessato all'appello. L'altro elemento necessario è il *decreto esecutivo del Tribunale che ha emesso la sentenza*. Nel modello canonico il giudice *a quo* è demandato specificamente a ricevere l'impugnazione, sarà quindi in grado di assicurare la mancata iniziativa delle parti.²² La Segnatura in pratica deve essere resa edotta della sicura fondatezza del riscontro richiesto. I compiti affidati ai tribunali locali riguardano la sollecita ed efficace comunicazione della decisione nonché l'attento controllo e la formale conferma dell'esecutività per mancata impugnazione della sentenza. Malaugurate negligenze o trascuratezze si ripercuoteranno inevitabilmente sulla speditezza e qualità dell'accertamento ecclesiastico.

La Circolare in oggetto precisa che le cautele delineate si estendono anche al *processus matrimonialis brevior coram Episcopo*. La particolare rapidità e autorevolezza della decisione ha ingenerato talora l'erronea presunzione della sottrazione a particolari oneri e ad ulteriori passaggi. Ai fini della rispondenza della forma processuale ai principi del sistema, la minor inclinazione all'appello deve proteggere comunque la garanzia della prerogativa impugnatoria e l'oculatezza dell'esecuzione. I principi dell'ordinamento canonico inducono, come riferito, a favorire il (non scontato) riconoscimento degli effetti civili.²³

La Lettera in questione regola specificamente l'ottenimento del visto di esecutività della Segnatura, le misure richieste si estendono però ragionevolmente all'esecuzione di tutte le sentenze dichiarative di nullità matrimoniale. Il decreto di conformità del giudice superiore che prima autorizzava la trascrizione della pronuncia in pratica ora può essere sostituito (e frequentemente lo sarà) da quello esecutivo del primo giudice, salvaguardando così adeguatamente il diritto di appello.²⁴ L'onere previo al riscontro della effet-

²² La mancata prosecuzione, la perenzione o la rinuncia all'appello peraltro rientrerebbero invece nella sfera di controllo del tribunale *ad quod* che non avrà difficoltà a rilasciare la relativa certificazione.

²³ L'intento è di evitare scompensi tra l'esecuzione canonica e il regime civile. In merito a possibili difficoltà di delibazione, cfr. E. TAWIL, *Le motu proprio Mitis Judex au regard de l'arrêt Pellegrini de la CEDH*, in *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, dir. C. Dounot - F. Dussaubat, Paris 2016, pp. 210-215; G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, «Stato, Chiesa e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe_chiesa.it)», n. 10/2016, pp. 64-76; risultano abbastanza convincenti comunque le argomentazioni svolte da A. GIORDANO, *Il processo brevior avanti al Vescovo attraverso il prisma della giurisdizione contenziosa. A margine di un contributo recente*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», in corso di pubblicazione, § 3.

²⁴ In caso di appello il riscontro della conformità della decisione costituirà una sicura attestazione di inappellabilità (cfr. can. 1641, n. 1). La *Sententia, quae matrimonii nullitatem primum declaravit* inoltre evidentemente potrà non coincidere con quella di prima istanza.

tiva scadenza dei termini per appellare è rappresentato dalla completezza e correttezza delle notifiche. La *duplice incombenza dimostrativa* integra gli estremi della verifica demandata per maggior sicurezza e affidabilità al Supremo Tribunale ma *qualunque tribunale è chiamato ad accertare e statuire i presupposti della stabilità del provvedimento* ai fini della sua annotazione canonica prima ancora dell'eventuale istanza di trascrizione civile.²⁵ L'incentivo alla celerità dei processi quindi spinge senz'altro alla sollecitudine degli adempimenti ma non significa né fretta né approssimazione sconsiderata in fase applicativa.²⁶

MASSIMO DEL POZZO

²⁵ «Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti» (can. 1682 § 2). Agli effetti dell'ordinamento canonico l'Ordinario e il parroco dovrebbero assicurarsi a loro volta dell'effettiva esecutività della sentenza prima di procedere all'annotazione.

²⁶ Il *Rescritto* di Papa Francesco del 7 dicembre 2015 tra l'altro considera le nuove nozze canoniche ostative alla proposizione della *nova causae propositio* dinanzi alla Rota Romana, salvo la manifesta ingiustizia della decisione (11.3).